GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Venerdì, 12 ottobre 1923** **Numero 240**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.30* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2074.
Facoltà al Governo del Re di conferire ai Commissari e alle Commissioni straordinarie per l'amministrazione dei Comuni e Provincie i poteri dei rispettivi Consigli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'articolo 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, e modificato con il R. decreto-legge 8 settembre 1922, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Fermo quanto dispone il R. decreto-legge 8 settembre 1922, n. 1285, è data facoltà al Governo del Re, in deroga all'articolo 324 della legge comunale e provinciale, di conferire ai Commissari ed alle Commissioni, incaricate dell'amministrazione straordinaria di Comuni e Provincie, i poteri dei rispettivi Consigli.

Le deliberazioni adottate con tali poteri dai Commissari o dalle Commissioni straordinarie sono soggette, nei riguardi della vigilanza e della tutela, alle stesse norme in vigore per le deliberazioni delle rappresentanze ordinarie degli Enti, e sono comunicate ai rispettivi Consigli, nella loro prima adunanza, perchè ne prendano atto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 74. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2080.

Conferimento alle Intendenze di finanza di alcune attribuzioni inerenti alla liquidazione della gestione approvvigionamenti e consumi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1920, n. 1093;
Veduto il R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1870;
Udito il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono conferite alle Intendenze di finanza, salvo i casi in cui l'Amministrazione centrale ritenga di dover provvedere direttamente, le seguenti attribuzioni in materia di liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e consumi:

a) revisione dei rendiconti a danaro od a materia, resi dai gestori o funzionari delegati ai termini dell'art. 1 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1870, ed emanazione dei relativi decreti di scarico;

b) decisioni sulle variazioni nelle consistenze dei magazzini, per aumenti, diminuzioni o deterioramenti constatati su derrate o sacchi;

c) accertamento, in via amministrativa, delle eventuali responsabilità emergenti dagli atti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), e ricupero delle somme che, in conseguenza, fossero dovute all'Erario;

d) istituzione, previo parere favorevole dell'Avvocatura erariale, dei giudizi intesi a tutelare le ragioni creditorie dell'Erario o, comunque, a conseguirne il riconoscimento;

e) deferimento alla Procura generale della Corte dei conti degli agenti e dei funzionari responsabili, ai sensi dell'art. 69 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato;

f) svincolo delle cauzioni costituite presso gli uffici provinciali;

g) liquidazione e definizione, d'intesa, quando occorra, con l'Avvocatura erariale, di qualsiasi pendenza inerente alle operazioni di stralcio, ivi comprese quelle riferentisi a dismissioni di locali, pagamento di affitto e scioglimento di contratti relativi, riparazioni ed eventuali indennizzi per danni ai locali stessi, sempre che l'onere per lo Stato non superi le L. 50,000;

h) controllo e sistemazione degli inventari del materiale mobile tenuto in carico dai gestori o funzionari di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

La revisione dei conti, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, deve essere fatta principalmente al fine di rilevare le irregolarità sostanziali della gestione.

I decreti di approvazione dei detti conti e i documenti relativi saranno tenuti a disposizione della Corte dei conti per il riscontro di sua competenza, che potrà essere effettuato anche saltuariamente.

Art. 3.

Con decreto del Ministro proponente, sentita la Corte dei conti, saranno emanate le norme per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 80. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2081.

Approvazione della convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tranvia metropolitana di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica, e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il giorno 3 agosto 1923 fra S. E. l'on. Benito Mussolini fu Alessandro, Presidente del Consiglio dei Ministri, e S. E. l'onorevole barone Alessandro Sardi di Gennaro, Sottosegretario di Stato, in rappresentanza di S. E. il Ministro dei lavori pubblici; entrambi per conto dell'Amministrazione dello Stato, da una parte; e dall'altra:
i signori ing. Emilio Ravà fu Giacomo ed ing. Alfonso de Chapetea fu Giovanni, consiglieri delegati della « Società anonima metropolitana » con sede in Genova, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tranvia metropolitana a trazione elettrica da Sampierdarena per Genova a Quarto dei Mille.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 81. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2090.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 17 ottobre 1922, n. 1401, col quale è approvato il nuovo testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;
Uditi la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, il quale andrà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 90. — GRANATA.

Regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

TITOLO I.

DEGLI ESATTORI COMUNALI E CONSORZIALI.

Art. 1.

In ogni decennio è riformata o confermata la circoscrizione delle esattorie per Comune o per Consorzio di comuni associati e si provvede al conferimento delle medesime.

Nel mese di luglio del penultimo anno del decennio, il Prefetto invita le Giunte comunali ad esaminare, se credano conveniente per il Comune, di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali, per il decennio seguente.

Le Giunte comunali devono prendere accordi con le Giunte degli altri Comuni, coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Nella sessione ordinaria di autunno dello stesso anno i Consigli comunali deliberano sulle proposte delle Giunte comunali.

Art. 2.

Le deliberazioni dei Consigli comunali si trasmettono non oltre il 15 ottobre del penultimo anno del decennio dal sindaco al Prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, s'intende che il Comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale.

In base alle deliberazioni pervenutegli, il Prefetto, con suo decreto costituisce i consorzi.

Per la riunione in Consorzio obbligatorio, l'intendente, formate le proposte, le comunica ai rispettivi Consigli comunali perchè deliberino entro il 31 ottobre. Scaduto questo termine, gli atti sono rimessi alla Deputazione provinciale, convocata espressamente, perchè dia il suo parere su ciascuna proposta.

L'intendente trasmette le deliberazioni e le sue proposte non oltre il 30 novembre, al Prefetto, che, con suo decreto, costituisce i consorzi.

In base ai predetti decreti il Prefetto forma e manda a pubblicare per mezzo dei sindaci la tabella generale delle esattorie della provincia con indicazione delle circoscrizioni e della sede dell'ufficio.

Questa tabella si comunica al Ministero delle finanze, all'Intendenza di finanza e alla Deputazione provinciale non oltre il 15 dicembre.

Il termine per il ricorso alla V° Sezione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 2 della legge, decorre dal giorno dell'ultima pubblicazione della tabella.

Art. 3.

Entro la seconda metà di dicembre del penultimo anno del decennio o del quinquennio in corso, gli esattori, i quali aspirano ad essere confermati in carica, giusta l'art. 3 della legge, devono presentare regolare istanza al Prefetto che richiederà nel termine di cui al seguente art. 4 il parere del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale.

Nel caso in cui una circoscrizione esattoriale venga ad essere variata per l'uscita dal consorzio di uno o più Comuni, l'esattore potrà essere confermato, sia nell'esattoria del consorzio sia nella esattoria del Comune o dei Comuni distaccati, qualora questi non si siano uniti ad altro consorzio.

Qualora una circoscrizione esattoriale venga ad essere variata per l'unione di uno o di altri Comuni, la conferma potrà essere data, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle risultanti dal contratto meno oneroso vigente nel decennio per i vari Comuni formanti parte del nuovo consorzio, e purchè vi sia accordo tra gli esattori cessanti che dichiarino di gestire la nuova esattoria consorziale, sia per associazione tra loro sia per cessione ad uno dei cessanti.

Art. 4.

Entro la seconda metà di gennaio dell'ultimo anno del decennio il Prefetto convoca i Consigli comunali e le rappresentanze consorziali:

1) Perchè diano il loro motivato parere sulla domanda di conferma presentata dall'esattore a termini dell'articolo precedente;

2) Perchè deliberino:

a) sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta ove non sia stata presentata domanda di conferma dall'esattore o se il Consiglio o la rappresentanza consorziale non abbiano dato parere favorevole alla domanda eventualmente presentata;

b) se la riscossione delle entrate comunali e il servizio di cassa siano da affidare ad altri che all'esattore. Le deliberazioni del consorzio anche su questo punto sono obbligatorie per tutti i Comuni compresi nel consorzio stesso. La facoltà di nominare un tesoriere particolare è limitata al tempo pel quale dura il contratto esattoriale;

c) sulla tangente della cauzione da prestarsi dall'esattore tanto per il servizio di cassa, quanto per la riscossione delle entrate comunali.

Nella stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capitoli speciali e nomina, se lo crede conveniente, la delegazione per l'asta, giusta l'art. 8 della legge.

I capitoli speciali per i Comuni isolati sono deliberati dalla Giunta comunale.

Per i consorzi e per i Comuni, le cui rappresentanze non trasmettono al Prefetto i capitoli speciali, per la sua approvazione, entro il mese di gennaio, avranno valore soltanto i capitoli normali.

Qualora non venga accolta la domanda di conferma, il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale saranno convocati dal Prefetto non più tardi del 15 aprile per deliberare sull'aggio in base al quale aprire l'asta, ove esso non sia stato già precedentemente determinato.

Art. 5.

Nei capitoli speciali si determinano le norme particolari per la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli obblighi dell'esattore come cassiere del Comune, e possono consentirsi all'esattore tutte le comodità e facilitazioni che non siano contrarie alla legge, ai regolamenti ed ai capitoli normali.

La riscossione delle entrate comunali si intende affidata allo esattore senza obbligo del non riscosso per riscosso, qualora nel predetto termine non sia stato nominato un percettore particolare dai Comuni o non sia stata presa da essi o dalla rappresentanza consorziale alcuna deliberazione.

Il servizio di cassa s'intende affidato all'esattore, quando non fu nominato un altro cassiere comunale, e non fu presa deliberazione entro il predetto termine. In tal caso s'intende appartenere al servizio di cassa la riscossione dei prestiti, del prezzo dei beni venduti, o del corrispettivo delle affrancazioni, dei capitali restituiti al Comune, delle quote di concorso dovute da altri Comuni, dei fondi di cassa, non versati dal precedente tesoriere, dei sussidi e dei contributi di qualsiasi natura, il ricevimento di depositi, l'invio di fondi, il pagamento dei mandati, il versamento del canone pagato dall'appaltatore del dazio di consumo, dagli incaricati che riscuotono il dazio in economia ovvero dagli esercenti abbonati, e in generale il maneggio di tutte le somme che l'esattore cassiere debba soltanto incassare ed erogare.

L'aggio sulle imposte, sovrimposte, tasse ed entrate, e su tutte le altre riscossioni, che siano affidate all'esattore, è fissato in misura unica.

Art. 6.

Per la validità delle adunanze del consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il consorzio è formato da due Comuni, ciascuna Giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante: e, perchè le deliberazioni sieno valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

Art. 7.

Se i Comuni o consorzi non hanno, entro il 30 aprile, prese le deliberazioni, di cui all'art. 4 del presente regolamento, il Prefetto stabilirà la misura dell'aggio su cui dovrà aprirsi l'asta, entro i limiti fissati dall'art. 3 della legge, e la tangente della cauzione da garentire tanto la riscossione delle entrate comunali quanto il servizio di cassa.

Art. 8.

Entro la prima metà di maggio il Prefetto comunica all'intendente le notizie e gli elementi necessari alla compilazione degli avvisi d'asta.

L'Intendente determina la cauzione da prestarsi dall'esattore. A tale scopo egli aggiunge ad una rata:

a) delle imposte erariali e delle tasse governative da esigersi colle forme della legge;

b) delle sovrimposte, e delle tasse provinciali e comunali, ordinarie e straordinarie;

c) delle tasse, dei contributi e dei proventi di ogni genere a favore dei consorzi speciali e degli altri Enti che abbiano dichiarato di volerne affidare la riscossione all'esattore;

la somma corrispondente alle entrate patrimoniali dei Comuni e determinata a termini degli articoli 4 e 7 del presente regolamento.

Nel fissare la misura delle cauzioni, le frazioni non superiori a L. 50 si trascurano; quelle superiori si calcolano per L. 100.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli, sì principali che suppletivi, dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, non tenendo conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato, ed escluse le somme che per legge non dovranno figurare nei ruoli degli anni successivi.

Il criterio desunto dal carico dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, sarà, possibilmente, seguito anche per le altre riscossioni, rispetto alle quali la tangente della cauzione deve, per legge, corrispondere ad una rata.

Art. 9.

Trascorso il 15 maggio si procede agli esperimenti d'asta.

Art. 10.

Non più tardi del 1° luglio l'Intendente, dopo aver fissato il luogo, il giorno, l'ora dell'asta, fa inserire gli avvisi nel Foglio degli annunzi legali e li fa pubblicare nel capoluogo della provincia, alla casa del Comune o dei Comuni consorziati, e negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferire per asta nella provincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Art. 11.

Oltre le indicazioni contenute nell'art. 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono le seguenti:

a) la somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto;

b) i titoli dello Stato o da esso garantiti, ammissibili nei depositi d'asta e il prezzo di borsa a cui saranno accettati, desunto dal listino inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale;*

c) l'indicazione che il deposito dovrà essere effettuato in uno dei modi prescritti dal seguente art. 12;

d) le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali; dove queste non esistano, ne sarà fatto espresso cenno nell'avviso.

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) se l'asta si tiene a candela vergine o a schede segrete;

f) che le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge;

g) che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono restituiti appena finita l'asta;

h) che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per le indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta.

Art. 12.

Il deposito provvisorio deve essere fatto mediante produzione di quietanze rilasciate dalla tesoreria provinciale, dalla cassa provinciale ovvero dalla cassa comunale.

Art. 13.

L'intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed all'invio dei certificati dell'avvenuta inserzione degli avvisi.

Art. 14.

A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) l'avviso d'asta;

b) un altro avviso dove, se l'asta si tiene a candela vergine, sia riportato l'art. 89 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), e se per offerte segrete, siano riportati gli articoli 86, 88 e 90.

Se l'asta si tiene a candela vergine la prima offerta di ribasso non può essere minore di un centesimo.

Se invece l'asta si tiene a schede segrete, non è ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 15.

L'asta è presieduta dalla Giunta comunale, dalla rappresentanza consorziale o da tre almeno dei componenti di quello o di questa.

Vi assistono, in ogni caso, un delegato governativo ed il segretario del Comune dove si tiene l'asta.

L'intendente designa il delegato governativo ed il suo supplente, scegliendoli fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo; fissa la misura delle indennità di missione da corrispondersi alle persone estranee all'amministrazione, e provvede al pagamento tanto di esse, quanto di quelle dovute ai funzionari, salvo rimborso dagli aggiudicatari o da Comuni, secondo i casi.

Della nomina dei delegati e della misura delle indennità dovute l'intendente dà notizia, prima dell'asta, a chi deve presiederla.

Art. 16.

Il presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso o il suo mandante, o la persona da dichiararsi, non si trovano in alcuna delle incompatibilità determinate dall'art. 14 della legge, o da leggi speciali. Coloro che non facessero tale dichiarazione o quelli i quali notoriamente si trovassero in taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 17.

Chiusa l'asta il presidente ne proclama il risultato e ordina la restituzione dei depositi, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale d'asta si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il Foglio degli annunzi legali dove fu inserito l'avviso le operazioni succedutesi e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude con la dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali, firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e colla riserva dell'approvazione del Prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, nel Comune o nel consorzio. Alla sua firma susseguono quelle dei componenti la presidenza, del delegato governativo e del segretario.

Art. 18.

Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il presidente del consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al Prefetto, il quale dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del Prefetto si trasmette al sindaco o al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e dal giorno di questa notificazione cominciano a decorrere i termini entro i quali l'aggiudicatario deve prestare la cauzione.

Art. 19.

Quando l'aggiudicazione non siasi potuta fare per la mancanza di almeno due concorrenti e ove il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale nel termine perentorio di giorni dieci dal giorno dell'asta, non avranno, con regolare deliberazione, fatto conoscere al Prefetto e all'intendente di voler procedere alla nomina per terna, si fa luogo ad un secondo esperimento d'asta con l'aumento di un decimo, giusta l'art. 12 della legge, e si addiviene all'aggiudicazione quando anche non si presenti che un solo offerente.

Di ciò sarà fatta menzione nel nuovo avviso che l'intendente pubblica per la seconda asta.

Quando per qualsiasi motivo l'asta sia annullata dal Prefetto, l'esperimento si rinnova per intero purchè non si oltrepassi il termine di cui al successivo art. 20.

Le spese delle aste, andate deserte o annullate, vanno a carico del Comune o consorzio.

Nel caso in cui, a termini del comma 7º, dell'art. 3 della legge si proceda alla nomina per terna, i sindaci o i presidenti di consorzio, con pubblico avviso, inviteranno gli aspiranti a presentare le loro domande, entro il termine di giorni dieci dalla data dell'avviso, insieme al deposito richiesto per i concorrenti all'asta dall'art. 7 della legge.

Il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale in un successivo termine perentorio di giorni dieci, a decorrere dalla scadenza del termine del precedente comma, dovranno procedere alla nomina.

La deliberazione di nomina sarà immediatamente trasmessa al prefetto per l'approvazione e sarà accompagnata:

a) dal verbale di nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale;

b) da una copia dell'avviso di concorso coi relativi certificati di pubblicazione;

c) da tutte le offerte degli aspiranti e dal certificato o dalla quietanza del deposito del nominato;

d) dalla dichiarazione del nominato, che accetta la nomina per il decennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, dalle varie leggi e regolamenti speciali, emanati o da emanare, che affidino agli esattori il servizio della riscossione, nonchè dai capitoli normali e speciali, e con la quale il nominato stesso si obbliga a prestare, nel perentorio termine di un mese, la cauzione nella cifra indicata dall'intendente di finanza.

I depositi degli altri concorrenti saranno restituiti appena fatta la nomina dal Consiglio o dalla rappresentanza consorziale.

Art. 20.

Quando sia trascorso il giorno 30 settembre senza che la nomina sia avvenuta il Prefetto nomina, d'ufficio, l'esattore, a termini dell'art. 13 della legge.

In tal caso il Prefetto, sentito il parere della Giunta comunale o della rappresentanza consorziale, può modificare i capitoli speciali col togliervi quelle clausole che reputi troppo gravose per l'assuntore e può aggiungervi quelle facilitazioni che giovino ad assicurare l'appalto dell'esattoria.

Art. 21.

L'aspirante alla nomina d'ufficio deve, all'atto della presentazione dell'offerta, fornire il deposito previsto dall'art. 7 della legge.

Avvenuta la nomina di ufficio, i depositi di coloro le cui offerte non furono accettate, saranno restituiti su semplice ordine del Prefetto.

Il Prefetto, di mano in mano che approva la nomina degli esattori ne dà notizia all'intendente di finanza ed al Comune o consorzio.

Art. 22.

Quando il Comune o consorzio intenda valersi della facoltà, di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge, la relativa deliberazione del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale dev'essere presa, rispettivamente, al più tardi o nella sessione ordinaria di primavera o nel mese di maggio del quarto anno del decennio e deve essere trasmessa, non oltre il 5 giugno, al Prefetto, il quale deve comunicare la sua risoluzione al Comune o consorzio entro il giorno 20 del mese stesso.

La deliberazione che, su parere favorevole dell'intendente di finanza sia stata approvata dal Prefetto, deve essere notificata all'esattore del Comune o consorzio, per mezzo del messo comunale, nel termine perentorio fissato dall'art. 3 della legge. Dell'avvenuta notificazione deve darsi immediata notizia al Prefetto.

Entro lo stesso termine, l'esattore, che intende rescindere il contratto allo scadere del primo quinquennio, deve fare analoga notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario, al Comune o consorzio, che ne informa immediatamente il Prefetto.

Art. 23.

Per le esattorie non potute conferire di ufficio, il Prefetto provvede, nominando, dopo aver sentito l'intendente di finanza, un delegato per la riscossione, in luogo dell'esattore, di tutti i cespiti, che sarebbero affidati all'esattore medesimo, e per il servizio di cassa, quando il Comune non abbia un apposito tesoriere.

Art. 24.

A delegati devono essere nominati preferibilmente gl'Istituti, le società o ditte, che siano state o siano ricevitori od esattori senza che la loro gestione abbia dato luogo a debiti o controversie.

In mancanza, il Prefetto, nominerà gli impiegati governativi sia civili che militari a riposo, in disponibilità od in posizione ausiliaria che siano forniti di un assegno annuo non inferiore a L.600, senza valutare le eventuali indennità per caro vita e che siano già stati riconosciuti idonei a tale ufficio.

All'uopo prima che cominci il decennio esattoriale, l'intendente di finanza, assunte le debite informazioni e sentita l'autorità comunale, riconosce i funzionari idonei e dispone la formazione di apposito elenco degli stessi per ogni Comune.

Quando non sia possibile provvedere alla nomina dei delegati nei modi precedentemente stabiliti, possono essere nominati a tale ufficio i funzionari governativi in attività di servizio col consenso dell'amministrazione dalla quale dipendono, in difetto, anche persone che non appartengano, nè abbiano mai appartenuto a pubbliche amministrazioni, purchè reputate idonee e purchè non si trovino nei casi d'incompatibilità indicati dagli articoli 14 e 15 della legge.

Art. 25.

Il delegato è retribuito con un compenso percentuale sulle somme versate, colle norme che verranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Ai locali ed ai mobili necessari per l'ufficio del delegato provvede gratuitamente il Comune o il consorzio.

Art. 26.

Il delegato alla riscossione risponde delle somme riscosse e di quelle per le quali non avesse proceduto nei modi e termini di legge: e deve eseguire mensilmente il versamento delle somme riscosse al ricevitore provinciale ed al cassiere del Comune, attenendosi alle prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato: e deve osservare le istruzioni che gli venissero date dall'intendenza di finanza.

Art. 27.

Il delegato è sottoposto alla vigilanza continua del Prefetto, dell'intendente, del sindaco o del presidente del consorzio, che potranno esercitarla per mezzo di funzionari all'uopo designati.

Art. 28.

Alla fine di ogni mese il delegato dovrà rendere, a ciascuno degli Enti interessati, il conto delle riscossioni e dei versamenti.

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il delegato renderà il conto della sua gestione per la parte erariale, a norma dell'art. 638 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Quest'ultimo conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al Ministero delle finanze, che lo invia alla Corte dei conti pel suo giudizio.

Art. 29.

Il delegato cessa dalle sue funzioni pel collocamento della esattoria; e può essere sempre revocato dal Prefetto, sentito l'intendente di finanza.

Art. 30.

Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria nel corso del periodo decennale, non può, col provvedimento, oltrepassarsi il termine del decennio, per modo che la rinnovazione generale dei contratti coincida per tutte le esattorie alla stessa scadenza.

In questi casi, se la vacanza avviene prima del 31 agosto, il Prefetto, sentito l'intendente di finanza, provvede d'ufficio per l'anno in corso; e per gli anni seguenti è in sua facoltà di provvedere d'ufficio, ovvero lasciare che il Comune o consorzio provveda nei modi ordinari. Se la vacanza avviene invece dopo il 31 agosto, il Prefetto deve provvedere, d'ufficio, per l'anno in corso e pel seguente ed è in facoltà di lasciare che si provveda, nei modi ordinari, per gli altri anni successivi.

In caso di morte dell'esattore, il sindaco ne dà immediata notizia al Prefetto.

Art. 31.

Perchè possa avere effetto la cessione di una esattoria nel corso del decennio, occorre che il cessionario non si trovi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dagli articoli 14 e 15 della legge o da leggi speciali; che sia intervenuto il consenso del Comune o consorzio; e che la cessione stessa sia approvata dal Prefetto, sentito l'intendente di finanza.

Approvata la cessione, il Prefetto provvede per la prestazione della cauzione e per la stipulazione del contratto da parte del nuovo assuntore con lo stesso aggio pattuito col cedente.

La cauzione del cedente può essere estesa a garantire la gestione del cessionario, mediante nuovo vincolo con le norme dei successivi articoli 33 e 34.

Gli obblighi e la responsabilità della gestione esattoriale cessano per il cedente e cominciano per il cessionario dalla data del l'approvazione del nuovo contratto, nel quale sarà stipulato espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle rifusioni di aggi, danni e spese che siano posti a carico del cedente per atti della sua gestione, quand'anche fossero accertati dopo la stipulazione del contratto.

Art. 32.

L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione della nomina, deve presentare alla Giunta comunale, od alla rappresentanza del consorzio, nei modi previsti dalla legge, la cauzione determinata a norma del precedente articolo 8.

Art. 33.

La prestazione della cauzione in numerario si prova mediante la polizza, dalla quale risulti che il denaro fu versato alla cassa dei depositi e prestiti a garanzia della gestione della esattoria.

La cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato può essere prestata: mediante deposito, nella Cassa dei depositi e prestiti, di cartelle del debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza o di altri titoli; ovvero mediante annotazione d'ipoteca da farsi dalla direzione generale del Debito pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio della rendita pubblica, e di altri titoli garentiti, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal Ministero delle finanze. Nella valutazione si prende a base il corso della rendita accertato per il semestre anteriore alla nomina comunque seguita, senza riguardo all'approvazione data posteriormente dal Prefetto.

Quando nel termine stabilito per la prestazione della cauzione non siano compiute le operazioni indicate nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire, frattanto, la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla direzione generale del Debito pubblico, o dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, o dagli uffici di intendenza, secondochè la presentazione dei titoli da annotarsi d'ipoteca, o da depositarsi, sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffici.

Alle cartelle al portatore da depositarsi ed agli altri titoli garentiti, nonchè a quelle cartelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate d'ipoteca, devono essere unite le cedole non ancora maturate.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo d'ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolare all'ipoteca.

Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla direzione generale del Debito pubblico od agli uffici di intendenza, ovvero per atto notarile.

La cauzione non può essere approvata che sulla esibizione dei certificati d'iscrizione, annotati di vincolo, e delle polizze di deposito.

Qualora, durante il contratto, i titoli redimibili offerti in cauzione venissero sorteggiati, la Cassa depositi e prestiti provvederà alla sostituzione mediante rendita consolidata.

Art. 34.

Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce, oltre ai certificati catastali storici, tutte le prove di proprietà, di possesso, del loro valore e della loro libertà, nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 17 della legge, nonchè di quelle che potranno essere richieste nei capitoli speciali.

Per gli stabili posti nei Comuni non aventi catasti particellari-geometrici l'esattore dovrà fornire, inoltre, tutti gli elementi per la più esatta identificazione degli stabili medesimi ed in particolar modo quello dei tre confini e dei rispettivi possessori attuali.

Gli immobili posseduti in comunione, o pro indiviso, sono accettati solo quando tutti gli individui, o condomini, prestino il loro consenso all'ipoteca e dichiarino di garantire solidalmente gli. Enti interessati contro ogni eventuale azione di altri aventi diritti reali sui detti immobili.

I fabbricati, sì civili che rurali, devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione; e, fino allo scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando alla Giunta od alla rappresentanza consorziale, la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Il contratto di assicurazione deve contenere la clausola che l'assicuratore, avuta notizia del sinistro, ha l'obbligo di darne comunicazione entro dieci giorni, al Prefetto della provincia, dove si trova l'esattoria, ed astenersi da qualsiasi pagamento anche nel caso del comma 2° dell'art. 1951 del codice civile. Compiute le pratiche per l'accertamento del danno e per la liquidazione della somma dovuta all'assicurato, l'assicuratore deve, entro dieci giorni, informare il Prefetto, e, nel termine che da questi sarà stabilito, versare la detta somma nella Cassa dei depositi e prestiti, al nome del cauzionante e con lo stesso vincolo cauzionale al quale sia soggetto l'immobile.

Art. 35.

Nell'esame dell'idoneità della cauzione, che deve essere effettuato ai termini degli articoli precedenti, non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche, dipendenti dalla gestione di una esattoria delle imposte dirette o di una ricevitoria provinciale nei due decenni immediatamente anteriori all'entrata in esecuzione dei nuovi contratti purchè si presenti un certificato delle autorità comunali consorziali o provinciali, del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza e degli altri Enti cointeressati nella gestione, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito; e salvo beninteso l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Art. 36.

A cura della Giunta comunale o della rappresentanza consorziale verrà pubblicato nei Comuni compresi nel distretto della esattoria e in quelli dove sono situati gli stabili offerti in cauzione un elenco descrittivo degli stabili stessi, della loro estensione, del valore pel quale vengono offerti e delle eventuali ragioni di condominio o di comunione, con invito a coloro che potessero avervi interesse di produrre le loro ragioni ed alla generalità dei contribuenti di denunciare i motivi per i quali la cauzione esibita non risultasse idonea a garantire l'esattoria.

Tale avviso dovrà rimanere affisso nell'albo dei suddetti Comuni per lo spazio di otto giorni consecutivi, e dovrà essere poi restituito colla attestazione, per parte del segretario comunale, della seguita pubblicazione.

Art. 37.

La Giunta o la rappresentanza del consorzio, colla maggiore sollecitudine, esamina la cauzione presentata; quando l'accetti, espone in apposito verbale i motivi dell'accettazione, e lo trasmette tosto, con tutti gli atti, al Prefetto il quale si pronunzia sulla idoneità della cauzione stessa, anche se l'esattore debba adempiere le funzioni di tesoriere comunale.

Quando la Giunta, o la rappresentanza del consorzio o il Prefetto giudicano insufficiente il valore, o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà della cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni e richiedere nuovi documenti od anche un supplemento di cauzione. Le relative richieste sono notificate all'esattore nel modo indicato al precedente articolo 18, e l'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla notificazione, sotto le comminatorie dell'articolo 18 della legge.

La perizia viene affidata dal Prefetto all'ufficio tecnico di finanza della Provincia in cui sono posti i beni e le spese relative sono a carico dell'esattore ancorchè i risultati di essa confermino il valore che egli aveva attribuito ai beni.

L'esame dei titoli comprovanti la proprietà e la libertà dei beni può essere affidato dal Prefetto all'Avvocatura erariale, ovvero dal Comune o dal consorzio, a proprie spese, a persona competente.

Qualora l'esattore sia stato dichiarato decaduto dalla carica a termini dell'art. 18 della legge, il decreto relativo gli dovrà essere immediatamente notificato per mezzo di un ufficiale giudiziario a cura dell'autorità che ha emesso il decreto. La spesa relativa sarà anticipata dall'amministrazione finanziaria, salvo ricupero verso l'esattore.

Art. 38.

Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la Giunta o la rappresentanza del consorzio, e, nei congrui casi il Prefetto, stipula il contratto in concorso dell'esattore e di chi ne presta la cauzione.

Nel contratto deve indicarsi la durata dell'appalto, la misura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti.

Deve in ogni caso farsi sempre espresso riferimento alla legge, al presente regolamento, ai capitoli normali a tutte le leggi e regolamenti relativi ad imposte, dirette o indirette, che eventualmente sono o possono essere affidate in riscossione agli esattori, nonchè ai capitoli speciali, che devono essere allegati come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data alle parti contraenti, alla Deputazione Provinciale, all'Intendenza di finanza e al ricevitore provinciale.

Art. 39.

L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione può essere accesa anche prima della stipulazione del contratto, in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'esattore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, appena seguita la stipulazione di esso, la Giunta o la rappresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla Giunta o dalla rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore, del consorzio o del Comune, e di qualsiasi altro Ente interessato, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai regolamenti, dai capitoli normali e speciali, e dal contratto di esattoria.

Art. 40.

Appena risulti regolarmente garantita e costituita la cauzione il Prefetto rilascia all'esattore la patente che lo autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali si intendono incominciate con la prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il regolamento e i capitoli normali.

Nel caso di morte dell'esattore la patente sarà rinnovata a nome dell'erede o del prescelto tra gli eredi per la durata della prosecuzione dell' appalto a norma dell' art. 93 della legge. All'uopo gli interessati dovranno presentare al Prefetto, insieme alla patente del defunto esattore gli atti della successione a norma dell'art 337 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª) e, quando gli eredi siano più di uno, anche l'atto di designazione del prescelto.

Di questa patente devono essere muniti anche il sostituto e il sorvegliante nominati dal Prefetto o dal Ministro delle finanze nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, nonchè il delegato ed il gestore che possono esser nominati ai termini degli articoli 23 e 58 del presente regolamento.

Art. 41.

Rilasciata la patente, le giunte comunali o i presidenti dei consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore e l'orario dell'ufficio, in ispecie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso ed una copia della tabella delle spese degli atti esecutivi si tengono esposti costantemente nell'ufficio, e, durante le riscossioni, anche nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 42.

Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia, in tale sua qualità, verso lo Stato, la Provincia, il ricevitore, il Comune e qualsiasi altro Ente interessato, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della cassa comunale.

La patente del collettore, che deve essere in doppio originale, è resa esecutoria dall'intendente che la sottoscrive e conserva uno degli originali negli atti d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal sindaco locale, della sua patente e di quella dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell'esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca o sospensione fatta della nomina da parte dell'esattore, o del riconoscimento da parte dell'intendente.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata all'intendente la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i Comuni dell'esattoria. L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

L'esattore deve dare notizia al Prefetto, al ricevitore provinciale, all'agente delle imposte e al sindaco o presidente del consorzio della nomina e revoca del collettore.

Art. 43.

L'esattore nomina uno o più ufficiali esattoriali, per il compimento degli atti esecutivi e la notifica delle cartelle e degli avvisi, fra le persone che abbiano conseguito la speciale abilitazione, a termini del R. decreto 9 novembre 1902, n. 489, e siano stati autorizzati dal procuratore del Re.

L'esattore può nominare uno o più messi notificatori per la sola notifica delle cartelle e degli avvisi.

Gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori possono esercitare le funzioni, loro affidate, in ogni parte del territorio comunale, se l'esattoria è consorziale in ciascuno dei comuni componenti il consorzio.

Art. 44.

Gli ufficiali esattoriali nominati dagli esattori sono autorizzati dal procuratore del Re. All'uopo l'esattore dovrà presentare l'atto di nomina in doppio esemplare e il procuratore del Re, dopo accertato che il nominato possiede i necessari requisiti, restituisce all'esattore un esemplare della nomina stessa con in calce la sua autorizzazione, conserva l'altro fra gli atti del suo ufficio.

Con lo stesso procedimento, diretto all'intendente di finanza, si provvede alla nomina dei messi notificatori.

Della nomina degli ufficiali esattoriali e dei messi notificatori dev'essere data comunicazione all'agenzia delle imposte, al sindaco o presidente del consorzio.

Art. 45.

L'esattore consegna agli ufficiali esattoriali e ai messi notificatori l'atto della loro nomina, di cui all'articolo precedente.

Gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori dipendono dall'esattore e rimangono sotto la continua vigilanza dell'agente delle imposte, del sindaco o del presidente del consorzio; essi non potranno per nessun motivo abbandonare il servizio, nè rifiutarsi di esercitare le funzioni demandate loro dalla legge e dal presente regolamento, sotto comminatoria delle pene stabilite per i pubblici ufficiali e delle responsabilità civili verso l'esattore.

L'esattore può sempre revocare la nomina, e per giusti motivi il procuratore del Re o l'intendente di finanza possono ritirare l'autorizzazione.

Gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori sono tenuti ad esibire l'atto di nomina ad ogni richiesta, nell'esercizio delle loro funzioni.

L'ufficiale esattoriale e i messi notificatori non possono farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti esecutivi, fatti da messi ed ufficiali esattoriali non autorizzati, sono nulli; l'esattore che li abbia ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi; e può dal Prefetto essergli inflitta un'ammenda da L. 200 a L. 500 a favore del Comune salvo ricorso al Ministero delle finanze nel termine di 90 giorni.

Quando gli ufficiali esattoriali o i messi notificatori per qualunque causa cessino dalle loro funzioni l'atto di nomina è consegnato all'intendente di finanza. Dell'avvenuta cessazione l'esattore deve avvisare l'agenzia delle imposte, il sindaco o il presidente del consorzio e darne notizia ai contribuenti con pubblico avviso.

Gli esattori in carica, compatibilmente sempre con le esigenze della propria gestione, non potranno inibire ai propri ufficiali e messi di prestare l'opera loro a favore dei cessati esattori per gli atti diretti a riscuotere i crediti di questi ultimi finchè durano i privilegi fiscali ad essi crediti inerenti a norma dell'art. 71 della legge e per le procedure di cui all'art. 83 successivo.

Art. 46.

La intendenza, le Giunte comunali o le rappresentanze consorziali, e in genere tutti gli Enti cointeressati nella gestione vigilano il mantenimento delle cauzioni.

Le Giunte e rappresentanze predette rinnovano, inoltre, le inscrizioni ipotecarie; quando la cauzione sia data in fabbricati, vigilano altresì che sia mantenuta l'assicurazione contro gli incendi e richiedono il supplemento di cauzione nei casi, di cui agli ultimi tre commi dell'art. 18 della legge, o in quelli indicati dall'articolo 1980 del Codice civile.

Al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. I titoli pubblici si valutano in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui vien fatta la richiesta del supplemento all'esattore.

Art. 47.

Ove nel termine prefisso l'esattore non presti il supplemento di cauzione, o non rinnovi l'assicurazione degli incendi, le Giunte o le rappresentanze ne riferiscono al Prefetto, perchè provveda secondo gli articoli 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può, nel proprio interesse, vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al Prefetto, il quale provvede anche di ufficio.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 48.

I ruoli delle imposte e sovrimposte soggetti a pubblicazione sono spediti dall'Intendenza di finanza al sindaco in pieghi postali, raccomandati d'ufficio.

Il sindaco ne curerà la pubblicazione e la consegna all'esattore.

La pubblicazione dei ruoli è fatta, per 8 giorni consecutivi, non oltre la prima metà di gennaio, con deposito nell'ufficio comunale, e con l'affissione all'albo pretorio di un avviso del sindaco, che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso attesta il messo comunale in fine del ruolo, con sua firma autenticata dal sindaco.

Art. 49.

Non più tardi del 16 gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori, che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Entro il mese di gennaio il sindaco trasmette, in piego postale raccomandato, tre copie conformi della ricevuta alla Deputazione provinciale, all'Intendenza di finanza ed al ricevitore.

L'Intendenza ed il ricevitore, in caso di ritardo, ne accertano subito le ragioni e ne riferiscono al Prefetto, perchè faccia gli opportuni richiami al sindaco o mandi sul luogo un commissario per effettuare la consegna e ritirare le ricevute.

I ruoli non soggetti a pubblicazione si spediscono dall'Intendente di finanza direttamente agli esattori in pieghi postali raccomandati d'ufficio e gli esattori ne accusano ricevuta a mezzo di raccomandata postale. L'intendente trasmette copia della ricevuta al ricevitore provinciale.

In caso di ritardo da parte dell'esattore l'intendente farà ritirare le ricevute da un suo incaricato a spese dell'esattore stesso.

Art. 50.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 i ruoli suppletivi riferibili ad imposte per le quali è prescritta la pubblicazione dei ruoli stessi, vengono pubblicati con le norme dei ruoli principali, entro la prima metà dei mesi di gennaio o di luglio.

La consegna dei ruoli suppletivi agli esattori si effettua con le stesse norme indicate ai precedenti articoli 48 e 49 per i ruoli principali.

Art. 51.

I ruoli speciali delle sovrimposte comunali e provinciali possono essere pubblicati in qualunque epoca dell'anno e posti in riscossione alla più prossima delle scadenze ordinarie, purchè però tra la pubblicazione che avverrà con le norme stabilite per i ruoli principali, e la riscossione non interceda un termine minore di 25 giorni. In caso contrario la riscossione sarà iniziata con la rata

immediatamente successiva e ripartita nelle rate di cui all'art. 32 della legge.

I ruoli delle tasse e contribuzioni comunali si pubblicano e si mettono in riscossione alle epoche e nei modi stabiliti dai relativi regolamenti speciali ma sempre in coincidenza con le scadenze delle imposte erariali.

Le disposizioni relative ai termini per la consegna dei ruoli e all'obbligo nell'esattore di spedire ai contribuenti la cartella, di cui all'art. 25 della legge, si applicano anche alle sovrimposte comunali e provinciali e alle tasse e contribuzioni comunali.

Art. 52.

L'avviso di pubblicazione dei ruoli, e le cartelle da trasmettersi gratuitamente dagli esattori ai contribuenti si fanno con modulo da prescriversi dal Ministero delle finanze.

Art. 53.

I capitoli speciali, nel fissare i centri di popolazione ove deve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il capoluogo del Comune.

Quando l'esattore si reca nei Comuni o centri suddetti per effettuare la riscossione, deve lasciare uno dei collettori o ufficiali esattoriali per rappresentarlo nell'ufficio esattoriale.

L'esattore, che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall'articolo 26 della legge, non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti, finchè non vi abbia adempiuto.

Art. 54.

Il contribuente, debitore per più specie di imposte, può indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso si imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente, ancorchè questi non la domandi, e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal Ministro delle finanze.

L'ufficiale esattoriale è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice, consegnatogli dall'esattore.

Le cedole del Debito pubblico non si ricevono in pagamento che per il loro importo netto, dedotta cioè la ritenuta per la imposta sulla ricchezza mobile, quando vi sono soggette, sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Art. 55.

Il contribuente che vuol valersi della facoltà concessagli dall'articolo 82 della legge, di pagare a mano del ricevitore provinciale tutta o parte dell'imposta, è autorizzato a pagargli non solamente l'imposta erariale e la sovrimposta provinciale, ma anche la sovrimposta comunale.

L'esattore, salvi i suoi diritti alla multa di mora, nell'incassarè come contante la quietanza rilasciata dal ricevitore al contribuente, è autorizzato a ritenersi l'equivalente nei versamenti che deve fare per imposte erariali e per sovrimposte provinciali; con obbligo poi di versare al Comune o tenere a disposizione di esso, nel termine indicato dall'art. 80 della legge, le somme corrispondenti alla sovrimposta comunale.

Art. 56.

Le cartelle e gli avvisi di mora si notificano ai contribuenti mediante consegna alla persona del debitore od a chi legalmente lo rappresenta; quando ciò non sia possibile la consegna vien fatta o nella casa di abitazione del debitore ad uno di sua famiglia, o addetto alla casa, od al servizio del debitore stesso, oppure nel locale dell'industria, del commercio, o della professione, esercitati dal debitore, a persona addetta alla direzione ed amministrazione dell'esercizio, sempre quando abitazione o locale di esercizio siano nel Comune che è sede della esattoria, od in uno dei Comuni dell'esattoria consorziale od in altro comune indicato nel ruolo.

In mancanza del debitore e delle persone sovracitate le cartelle si notificano mediante affissione nella casa comunale.

Alla notificazione delle cartelle in Comuni diversi da quelli del distretto della esattoria si procede per delegazione all'esattore del Comune nel quale la notificazione deve avvenire. Tale delegazione deve essere fatta col tramite dell'agenzia delle imposte.

Della notificazione delle cartelle e degli avvisi, si fa constare mediante identica dichiarazione stesa dal messo notificatore o dall'ufficiale esattoriale tanto sull'esemplare consegnato quanto sulla matrice che dev'essere conservata dall'esattore; la predetta dichiarazione deve sempre riportare il nome e cognome del consegnatario.

A tergo degli avvisi di mora deve essere stampata la tabella delle spese per atti esecutivi.

Art. 57.

La decadenza di un esattore non può essere pronunciata che dal Prefetto con decreto motivato, dopo sentito l'intendente di finanza, e solamente per rifiuto o ritardo a fornire o completare, entro il prefisso termine, la cauzione.

La pronuncia della decadenza non può ritardarsi oltre 60 giorni dalla notificazione della ordinanza prefettizia per la vendita della cauzione, ma non può mai essere pronunziata quando sia scaduta qualche rata d'imposta e prima che sia decorso il termine di dodici giorni dalla scadenza, fissato dall'art. 80 della legge.

Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza, deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'esattore, come dei suoi ufficiali, messi e collettori, nella riscossione delle imposte.

Nondimeno, quando l'esattore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito (comprese le somme che fossero scadute dopo la sua decadenza), prima che segua il riappalto della esattoria, può essere riabilitato all'ufficio dal Prefetto con decreto che annulli la decadenza, sentito sempre l'intendente di finanza.

Art. 58.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale abbandoni l'ufficio senza lasciare un collettore, si provvede alla gestione della esattoria o della ricevitoria per mezzo di uno speciale sostituto e, ove del caso, alla rescissione del contratto.

Il sostituto all'esattore è nominato dal Prefetto, sentito l'intendente di finanza, colle forme di cui all'art. 15 della legge. Il sostituto al ricevitore è nominato dal Ministro delle finanze, sentiti il Prefetto e l'intendente di finanza.

Quando un esattore cessa dalle sue funzioni o per decadenza o per rescissione del contratto, il sindaco o presidente del consorzio, con intervento del sorvegliante o del sostituto nominato dal Prefetto, ritira, compilandone processo verbale in contraddittorio dell'esattore cessato o dei suoi aventi causa, e degli altri Enti interessati, i ruoli, i registri e i documenti riguardanti l'esercizio dell'esattoria, e li chiude in pacchi suggellati da conservarsi nell'ufficio comunale o consorziale.

I contribuenti sono diffidati dal sindaco o dal presidente del consorzio mediante manifesto, il cui modello sarà stabilito dalla amministrazione finanziaria, di non pagare al cessato esattore, a partire dalla data degli avvisi, l'importo delle quote d'imposta già scadute o da scadere.

Se per la più prossima scadenza, dopo verificatasi la vacanza dell'esattoria, non è nominato il nuovo titolare, l'Intendente propone al Prefetto la nomina di un gestore, da rimanere in carica fino all'assunzione del servizio per parte del nuovo esattore ai termini dell'art. 23 e seguenti.

Per la retribuzione del gestore provvisorio sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 25.

Appena sia provvisto della patente indicata all'articolo 40, il gestore è ammesso in servizio dal sindaco o dal presidente del consorzio, dopo adempite le prescrizioni dell'art. 41, mediante il dissuggellamento e la consegna dei ruoli e la compilazione di processo verbale, al quale possono intervenire l'esattore cessato o i suoi aventi causa, e i rappresentanti degli altri enti intressati.

Egli provvede alla riscossione delle imposte e tasse, e, quando ne abbia l'obbligo, delle entrate comunali, scadute a partire dal giorno in cui si verificò la vacanza dell'esattoria: versa rispettivamente al Comune e al ricevitore provinciale le somme riscosse per conto di ciascuno, attenendosi alle prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, risponde delle somme riscosse, e deve comprovare di aver fatto gli atti contro i morosi nei termini e modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, ed osservare le istruzioni che gli venissero date dall'Intendenza di finanza.

Art. 59.

Se l'esattore lascia debito, spetta così al ricevitore come al Comune di riscuotere, anche prima che sia compiuta la vendita della cauzione, le quote scadute durante la gestione dell'esattore predetto e ancora dovute dai contribuenti, salvo a depositare le somme che si vengano riscuotendo, nella Cassa dei depositi e prestiti.

Di tali riscossioni il ricevitore ed il Comune possono incaricare il gestore, nominato come all'articolo precedente, o l'esattore in ca-

rica, previa diffida da farsi ai contribuenti con pubblici avvisi, perchè, a decorrere dalla data dell'avviso, paghino al gestore od all'esattore in carica, e non a quello cessato, le somme tuttora dovute.

L'aggio da corrispondersi sarà pel gestore quello stipulato col decaduto esattore, e pel nuovo esattore quello risultante dal proprio contratto.

Se il debito non possa essere saldato col prodotto della vendita della cauzione, il ricevitore o il Comune potrà provocare l'assegnazione, a proprio favore, dei residui riscossi, che abbiano conservato la natura d'imposte, e che come tali siano di sua esclusiva pertinenza, e la distribuzione, in proporzione dei crediti, dei residui riscossi, che siano da considerare come crediti privati dal decaduto esattore.

Art. 60.

L'esattore, o il gestore provvisorio, incaricato della riscossione dei residui, deve eseguire gli atti pel recupero delle relative quote, nei modi e termini di legge, e deve altresì versare le somme riscosse alla fine di ogni mese, e presentare all'agenzia le documentate domande di discarico per devoluzioni o per inesigibilità nel termine perentorio di 10 mesi dalla consegna degli elenchi dei residui o dei ruoli.

Per ciò che riguarda la documentazione di tali domande di discarico e la decisione, in sede amministrativa, sulla loro ammissibilità, valgono le norme e i termini stabiliti per le domande di rimborso per devoluzione o per inesigibilità; ma l'esattore è dispensato dal provare di avere ripetuta la esecuzione mobiliare, giusta il secondo comma dell'art. 87 della legge.

Ove l'Intendenza ammetta il discarico di residui d'imposta, pei quali si verificò devoluzione allo Stato, provvede anche al pagamento del relativo prezzo di devoluzione a favore del ricevitore provinciale, nel cui interesse fu eseguita la riscossione, o al deposito del prezzo stesso nei casi di cui all'art. 56 della legge.

Nel termine di 12 mesi dalla consegna degli elenchi o dei ruoli, l'esattore dei residui deve rendere il conto al Comune o al ricevitore provinciale colla dimostrazione delle somme riscosse e versate e delle domande di discarico presentate per inesigibilità o per devoluzione.

Quando l'esattore dei residui non versi le somme riscosse, o non giustifichi la inesigibilità di quelle non riscosse, o non renda il conto nei congrui casi e nei modi e termini stabiliti, è responsabile verso il ricevitore provinciale o il Comune, i quali possono, senz'altro, procedere alla esecuzione contro di lui, salvo all'esattore il ricorso alle competenti autorità.

Art. 61.

Quanto alla retribuzione da corrispondersi al gestore nei limiti fissati dal precedente art. 59 per la riscossione dei residui, il ricevitore provinciale, od il Comune se ne rivalgono sull'aggio spettante all'esattore decaduto, ovvero sulla cauzione o sugli altri beni dello stesso.

Art. 62.

Le rate d'imposta e di tasse scadute e non riscosse durante l'esercizio del delegato o del gestore nominati a mente degli articoli 23 e 58 e durante la vacanza della esattoria, sono assunte in carico dal nuovo esattore, che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso in tre rate uguali, insieme con le tre rate più prossime a scadere, purchè non si oltrepassi la durata del contratto di esso esattore.

Tale rateazione, che sarà concessa pure ai contribuenti, verrà estesa ai versamenti del ricevitore, fermo il disposto del seguente art. 90.

Il carico delle predette rate è dato al nuovo esattore con la consegna degli elenchi e dei ruoli relativi, ed al nuovo ricevitore, quando si tratti di esattorie rimaste vacanti alla fine del decennio precedente, è dato con apposito riassunto.

Le rate d'imposta e di sovrimposta sui profitti di guerra e sugli aumenti di patrimonio avocabili, non riscosse a tutto il 31 dicembre 1922, per effetto di maggiori rateazioni concesse ai contribuenti in applicazione degli articoli 26 e 27 del R. decreto 27 marzo 1921, n. 319, sono del pari assunte in carico dal nuovo esattore con l'obbligo del non riscosso per riscosso e versate nelle scadenze indicate negli elenchi che gli verranno consegnati.

I ricevitori provinciali verseranno con l'obbligo del non riscosso per riscosso in conformità dei riassunti che verranno loro consegnati.

Per la riscossione di tutte le suindicate rate i nuovi esattori e ricevitori hanno diritto all'aggio pattuito nei contratti rispettivi.

Il nuovo esattore deve anche procedere, coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge di riscossione, contro il delegato o il gestore per le somme riscosse e non versate e per quelle dai medesimi non giustificate come inesigibili.

TITOLO III.

DELLA ESECUZIONE SUI MOBILI E SUGLI IMMOBILI.

CAPITOLO I.

Dell'esecuzione sui mobili.

Art. 63.

L'atto di pignoramento dei mobili è dall'ufficiale esattoriale notificato alla persona del debitore od a chi la rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, com'è detto all'art. 56, ed in difetto al sindaco.

Se il sindaco conosce in quale Comune abbia residenza o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale; e in tutti i casi ne ordina al l'ufficiale esattoriale l'affissione alla casa del Comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Gli ufficiali esattoriali hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico nel quale dovranno segnare tutti gli atti e i verbali da essi fatti. Il modello di tale registro sarà stabilito dal Ministero delle finanze e sarà tenuto con tutte le forme e modalità stabilite per i registri cronologici degli ufficiali giudiziari.

Il registro dovrà essere numerato e vidimato dall'agente delle imposte, prima di essere usato.

I funzionari delle imposte e i sindaci hanno il diritto in ogni momento di prendere visione di tale registro cronologico ed hanno l'obbligo di denunziare le eventuali responsabilità a seconda dei casi.

Ogni atto o verbale degli ufficiali esattoriali dovrà portare il numero del registro cronologico sotto cui è stato registrato.

In caso di mancanza o di irregolare tenuta del registro, sarà inflitta all'ufficiale esattoriale l'ammenda da L. 20 a 200.

Art. 64.

Nell'atto di pignoramento il debito per l'imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile e dell'art. 62 del testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile, approvato col Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª); e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto, che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento, l'esattore ha l'obbligo di pubblicare l'avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento, e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Qualora l'ufficiale esattoriale, non creda o non possa affidare la consegna degli oggetti pignorati al debitore o ad una terza persona, presente all'esecuzione, li fa trasportare nel luogo all'uopo designato dal sindaco, consegnandoli alla persona incaricata dal sindaco, la quale firmerà il verbale.

L'esattore ha facoltà di cambiare il depositario, costituito dall'ufficiale esattoriale.

La vendita degli oggetti pignorati, purchè non si tratti di oggetti di facile deperimento, seguirà in due esperimenti.

Nel primo esperimento gli oggetti, quando non siano di facile deperimento, non potranno essere venduti ad un prezzo inferiore alla stima. Nel secondo esperimento invece la vendita potrà effettuarsi a qualunque prezzo.

Il secondo esperimento potrà essere tenuto in un locale all'uopo indicato dal sindaco, in cui dovranno essere trasportati a cura dell'ufficiale esattoriale, gli oggetti non venduti nel primo esperimento.

L'ufficiale esattoriale potrà eseguire il detto trasporto anche in assenza del depositario facendosi assistere all'occorrenza, dalla forza pubblica.

Per motivi di ordine pubblico il Prefetto, con giudizio insindacabile, potrà disporre che il secondo esperimento avvenga in un Comune diverso da quello in cui gli oggetti furono pignorati.

Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare al sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge.

Il sindaco deve procurare di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l'amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tentarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto.

Le spese dei trasporti degli oggetti pignorati restano a carico dell'esattore, il quale in tal caso riscuoterà il compenso doppio stabilito dalla tabella.

Art. 65.

Allorquando il pagamento dell'imposta ha luogo all'atto del pignoramento, ovvero all'atto della vendita, l'esattore, per avere diritto a percepire i diritti preveduti nella tabella di cui all'art. 69 della legge o il doppio dei medesimi, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale firmato dall'ufficiale esattoriale e da due testimoni, deve essere trasmesso al sindaco nel modo e sotto le sanzioni penali stabilite dall'art. 35 della legge.

Art. 66.

Il segretario comunale, per gli atti che debba compiere in occasione del procedimento sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione nè dall'esattore, nè dal delegato o gestore provvisorio, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Ha però diritto, nei congrui casi, ai compensi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia che gli saranno soddisfatti col prezzo ricavato dalla vendita dei mobili, dopo prelevato il credito dell'esattore per imposte, sovrimposte, tasse, multe e spese.

Quando il valore dei mobili non sia sufficiente per pagare i detti compensi, essi staranno a carico del Comune.

Art. 67.

L'esattore deve trasmettere all'agenzia delle imposte gli originali dei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, anche in caso di irreperibilità dei contribuenti, nel termine di giorni 20 dalla data dei verbali.

L'agente delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento, deve restituire all'esattore i detti verbali e certificati muniti del suo visto, e deve sui medesimi indicare se il contribuente sia domiciliato o dimori in località diversa da quella nella quale furono eseguiti gli atti, se possegga beni mobili e immobili o crediti: indicando, quanto ai mobili, il luogo e le persone presso le quali questi si trovano; quanto agli immobili, il luogo ove sono situati e quanto ai crediti, le persone debitrici, la natura e la data dell'atto e della registrazione, e dare tutte quelle altre indicazioni o notizie atte a conseguire la riscossione delle imposte.

Fermo il disposto dell'art. 87 della legge, secondo comma, l'agente può in qualunque momento dichiarare all'esattore che intende accompagnare o far accompagnare da un suo incaricato l'ufficiale esattoriale per procedere a pignoramenti in danno di contribuenti morosi.

Quando l'agente abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto dell'ufficiale esattoriale non è valido, se non porta la firma del rappresentante l'amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo sono altresì applicabili alle imposte e tasse delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti morali, le quali siano da riscuotersi colle forme stabilite per la riscossione delle imposte dirette; ben inteso che le attribuzioni conferite da questo articolo alle agenzie delle imposte hanno da essere disimpegnate a cura dell'amministrazione cui dette imposte profittano.

CAPITOLO II.

Dell'esecuzione sugli immobili.

Art. 68.

Nell'avviso d'asta, oltre le indicazioni dell'art. 44 della legge, è annotato tanto il prezzo minimo determinato col multiplo della imposta erariale secondo il disposto dell'art. 663 del Codice di procedura civile, quanto l'importo del deposito d'asta a sensi dell'art. 667, come pure l'ammontare del credito esattoriale distinto per ciascuna imposta, per anno, per multe e spese di esecuzione già fatte.

E' inoltre stabilito che le spese per tasse giudiziali e di registro e le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 69.

L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati.

Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente che siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

A tal fine, nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e in quegli altri Comuni del compartimento modenese in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria l'annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno far annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo in esenzione di qualunque spesa, denunziando all'ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli

Art. 70.

Il conservatore delle ipoteche deve, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, rimettere gratuitamente all'esattore entro 15 giorni una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio, sui beni del contribuente moroso posti in vendita e una nota regolare in carta libera delle iscrizioni ipotecarie sui beni stessi con l'esatta indicazione del domicilio dei creditori, quale risulta dagli atti esistenti nel suo ufficio.

Qualora dall'elenco censuario rilasciato dall'agente ai termini dell'art. 47 della legge, o dalla detta nota delle trascrizioni risulti che gli immobili da vendersi si trovano in possesso di persona diversa da quella inscritta a ruolo, l'esattore deve notificare anche a questa l'avviso d'asta nei modi previsti dall'art. 48 della legge.

L'elenco censuario, il certificato di trascrizione dell'avviso d'asta e la nota delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie devono depositarsi dall'esattore alla pretura, insieme agli altri atti indicati negli articoli 45 e 50 della legge.

Il pretore li esamina e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Art. 71.

Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto o l'uso sono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattore è in obbligo di espropriare anche il dominio diretto o la nuda proprietà.

Art. 72.

Nelle esecuzioni immobiliari l'esattore, ogni qualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita in tutti i casi ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito complessivo.

Il valore del fondo, affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari e al netto dove non è privilegio, e viene determinato colle norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Art. 73.

L'esattore ha il diritto di ottenere dalla amministrazione delle imposte dirette il pagamento del suo credito a termini dell'art. 54 della legge entro tre mesi a contare dal giorno della diserzione del terzo esperimento d'asta.

Verificandosi la devoluzione, l'amministrazione delle imposte dirette nel caso previsto dall'articolo 56 della legge, entro lo stesso termine di tre mesi, deposita alla Cassa dei depositi e prestiti la somma da essa dovuta.

Nel credito dell'esattore, da stabilirsi a termini del detto articolo 54, non sono comprese nè le multe, nè le spese di esecuzione.

Art. 74.

Quando sia tornato inutile il secondo esperimento di incanto, l'esattore deve, nel termine di otto giorni, informare l'agente delle imposte, cui trasmetterà in pari tempo tutti gli atti della procedura mobiliare ed immobiliare.

L'agente delle imposte verifica innanzi tutto se l'imposta, per la quale l'esattore ha proceduto sia per qualsiasi causa indebita, e nel caso affermativo fa le relative proposte di sgravio.

Qualora l'imposta non sia indebita, l'agente indaga, anche, ove occorra, con verifiche locali, se concorrano circostanze speciali per le quali possa prevedersi la diserzione del terzo incanto e fa in relazione le sue motivate proposte all'intendente non oltre il trentesimo giorno da quello del ricevimento degli atti.

L'intendente di finanza, esaminate ed accertate le cose, decide se debba o meno aver luogo il terzo esperimento di incanto e fa pervenire all'esattore l'ordine relativo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'esperimento medesimo.

Qualora dall'Intendente sia disposta la prosecuzione dell'asta, l'esattore dovrà provvedere perchè abbia corso ulteriore la procedura nei modi stabiliti dall'art. 54 della legge.

In caso diverso, potrà l'esattore chiedere il rimborso a titolo d'inesigibilità delle imposte e sovrimposte per le quali ha proceduto, ed in merito alla relativa domanda sarà provveduto nei modi e giusta le norme stabilite pei rimborsi della specie dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 75.

L'esattore. per esercitare il suo diritto al rimborso dall'amministrazione delle imposte dirette, deve presentare all'agenzia entro otto giorni dalla deserzione del 3° esperimento d'asta la domanda di pagamento in carta libera insieme ad una copia, pure in carta libera, rilasciata dal cancelliere della pretura, del verbale del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto.

Ritardando l'esattore oltre questo termine, i tre mesi decorreranno dal giorno della presentazione della domanda.

In ogni caso la domanda dovrà essere presentata sotto pena di decadenza, non oltre il nono mese dalla scadenza dell'ultima rata, fermo però restando per le quote d'imposte fondiarie non superiori a L. 5 il termine speciale stabilito dell'art. 90 della legge.

Se l'agenzia, ricevuta dall'esattore la domanda riconosce che la procedura tenuta sia irregolare, rifiuta la devoluzione. In caso diverso l'accetta e provvede al rimborso.

Se il rimborso non è effettuato entro il predetto termine di tre mesi, l'esattore ha diritto allo sgravio provvisorio.

Quando l'espropriazione degli immobili sia fatta per debiti di tassa o di entrate dei Comuni, Provincie o di altri Enti morali ed anche per debiti di sovrimposte comunali o provinciali ripartite in ruoli speciali e separati da quelli dell'imposta erariale, gli immobili, che non siano venduti al terzo incanto, si devolvono a profitto dell'Ente creditore.

Art. 76.

Le partite rifiutate sono, coi motivi del rifiuto, notificate all'esattore, il quale può, entro il termine di sei mesi, ricorrere all'Intendenza di finanza per dimostrare erronei quei motivi.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.

Art. 77.

Per il pignoramento e per la esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede dall'esattore del Comune nel quale i mobili e gli immobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

A tale effetto quest'ultimo si rivolge all'agenzia delle imposte, da cui dipende, che ne trasmette l'invito all'esattore richiesto, il quale ne rilascia ricevuta.

Quando l'esattore richiesto non trovisi nello stesso circolo di agenzia del richiedente, la delegazione gli è fatta pervenire, dall'agente dal quale dipende il richiedente, per mezzo dell'agente dell'altro circolo, al quale spetterà di ritirarne ricevuta da farsi recapitare all'esattore richiedente per mezzo del proprio agente.

La richiesta deve essere accompagnata da un estratto del ruolo dimostrante il debito del contribuente da escutersi e dalla prova della intimazione o della pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 31 della legge.

L'esattore delegante può anche rivolgersi direttamente all'esattore delegato, inviandogli per posta apposita richiesta.

Tale richiesta dovrà contenere, in unico foglio l'estratto del ruolo, dimostrante il debito del contribuente da escutersi, e la copia conforme dell'intimazione o della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 31 della legge.

Le spese di posta vanno a carico del contribuente moroso.

Art. 78.

L'esattore richiesto deve, previa nuova notificazione dell'avviso di mora ai sensi dell'art. 56 — nei soli casi di procedura diretta — procedere agli atti esecutivi a termini di legge, e trasmettere all'esattore richiedente: o le somme riscosse, entro dieci giorni da quello della riscossione, ovvero, nei modi sopraindicati, le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione entro quattro mesi se trattasi di esecuzione sui mobili ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili, salvo il maggiore termine nel caso previsto dall'art. 74.

Non ha diritto a rifusione, da parte del richiedente, delle spese esecutive portate dalla tabella, in caso d'insufficiente o mancata esecuzione, nè ad anticipazione di spese per i necessari atti giudiziari in applicazione dell'art. 37 della legge.

In caso d'inadempimento è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere alla esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può, in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui quest'ultimo dipende.

Ove il ricevitore si rifiuti o ritardi la vendita della cauzione, l'esattore creditore può richiedere al Ministro delle finanze l'ordinanza per la vendita della cauzione del ricevitore provinciale.

La spesa per la spedizione delle somme riscosse sarà a carico del contribuente moroso.

Art. 79.

Il sindaco che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e, a favore dell'esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 80.

La somma ricavata dalla vendita serve in primo luogo a pagare la imposta e la sovrimposta e tasse, e poscia a pagare le multe e le spese degli atti esecutivi, in base alla tabella, approvata con decreto Ministeriale a termini dell'art. 69 della legge, nonchè le spese di procedimento ordinario contro i terzi e le spese nei giudizi di espropriazione e graduazione.

Art. 81.

L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi e deve rilasciare loro la quietanza del correspettivo pagato in conformità dell'articolo 67 della legge.

Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto, o nei registri dei redditi o nei ruoli d'imposta, il suo domicilio o la sua residenza nel Regno, deve produrne regolare istanza all'agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

La istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel Comune indicato.

Art. 82.

Entro dieci giorni dalla data del verbale di vendita dei mobili o del verbale di aggiudicazione degli immobili o di devoluzione di essi allo Stato, l'esattore deve trasmettere all'agenzia delle imposte le copie degli atti del procedimento esecutivo debitamente autenticate nel modo prescritto dall'art. 68 della legge.

Art. 83.

Possono essere proseguite col rito privilegiato della vigente legge di riscossione tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguito pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate colla trascrizione dell'avviso d'asta presso l'ufficio delle ipoteche entro l'ultimo giorno del biennio di cui all'art. 71 della legge medesima.

L'avviso ai morosi, il precetto a pagamento e l'atto di pignoramento diventano inefficaci quando nel termine di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento, non sia incoata la esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare la esecuzione devesi, in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, o rinnovare il pignoramento.

TITOLO IV.

DEI RICEVITORI PROVINCIALI.

Art. 84.

Entro il mese di gennaio dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della ricevitoria, i ricevitori, i quali intendano di essere confermati in carica pel decennio successivo, giusta l'art. 77 della legge, devono presentare regolare istanza al presidente della Deputazione provinciale.

Art. 85.

Nel mese di febbraio i Consigli provinciali deliberano:

1° Se ed a quali condizioni sia da accettarsi la domanda di conferma presentata dal ricevitore provinciale ai termini dell'articolo precedente;

2° Se non sia stata presentata o accettata la domanda di conferma sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta, determinandolo in ragione di ogni centesimo di lira;

3° Sulla tangente della cauzione che deve garantire le riscossioni speciali affidate al ricevitore, oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della Provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere s'intende affidato al ricevitore.

La Deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'art. 4 di questo regolamento per i capitoli speciali delle esattorie.

Non più tardi del 20 marzo il Ministro approva i capitoli speciali delle ricevitorie.

Art. 86.

L'intendente di finanza comunica per notizia al Prefetto, non oltre il 20 marzo, l'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale.

Art. 87.

La deliberazione di conferma del ricevitore in carica, debitamente firmata da lui in segno di accettazione, è, a cura del presidente della Deputazione provinciale, trasmessa entro il mese di marzo al Ministero delle finanze per la necessaria approvazione.

Art. 88.

Non più tardi del 1° luglio l'intendente pubblica l'avviso d'asta.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le esattorie.

L'avviso è pubblicato e inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle provincie vicine e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La Deputazione e il Consiglio provinciale debbono, ai termini di legge, aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede d'ufficio il Ministro delle finanze, secondo l'art. 77 della legge.

Il ricevitore che sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, si provvede come è prescritto agli esattori per i collettori, e deve darne notizia alla Deputazione provinciale e agli esattori dipendenti.

La patente per il rappresentante del ricevitore provinciale è resa esecutoria dal Ministro delle finanze.

Art. 89.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei ruoli l'intendente trasmette in cinque esemplari i riassunti di essi al ricevitore provinciale, perchè sottoscriva l'atto posto in fine, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevitore provinciale, gli altri quattro sono restituiti all'intendente che ne invia due al Ministero e uno alla Deputazione provinciale.

Nello stesso modo si procede per i riassunti dei ruoli suppletivi e straordinari.

Nei riassunti dei ruoli sono indicati distintamente Comune per Comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Per i riassunti è prescritto un modulo uniforme dal Ministro delle finanze.

Art. 90.

L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli, riscosso o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore; ma rimane sospeso così per le esattorie non collocate e gestite ai termini degli articoli 23 e seguenti, come per quelle che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'esattore o per altra causa.

Tale obbligo risorge nel ricevitore appena sia notificata a lui la immissione in possesso del nuovo esattore, tanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante la vacanza della esattoria, quanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti, durante l'esercizio del delegato e del gestore. E il ricevitore dovrà farne il versamento alle scadenze indicate nell'articolo 62, tenuto conto delle somme che abbia anticipate.

Per le esattorie non collocate ed affidate ad un delegato, il ricevitore verserà le somme pagate dallo stesso.

Per le quote scadute dopo il primo bimestre della vacanza della esattoria, e fino a che questa sia ricostituita, il ricevitore verserà solamente le somme pagategli del gestore provvisorio, sotto detrazione di quanto ha anticipato.

TITOLO V.

DEI VERSAMENTI.

Art. 91.

L'esattore, nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato, nella cassa del ricevitore, l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento col produrre alla Giunta comunale, o, nel caso di consorzio, al presidente della rappresentanza consorziale, la ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo egli a questa prescrizione, la Giunta comunale o il presidente del Consorzio ne riferisce al Prefetto, perchè provveda giusta l'art. 96 della legge, e salvi gli effetti dell'art. 81 della legge stessa.

Nello stesso modo, e con gli stessi effetti, si procede, nel caso d'inadempimento degli obblighi relativi alle sovrimposte e tasse comunali per parte dell'esattore.

Art. 92.

L'esecuzione contro l'esattore è iniziata mediante precetto a pagamento intimatogli, colle forme delle citazioni, per ministero dell'ufficiale giudiziario, agli effetti previsti dall'art. 31 della legge.

Il precetto è notificato, colle stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione, quanto agli Enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'esattore escusso.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'esattore.

Salvo la facoltà di cui all'art. 59 del presente regolamento, ed il caso in cui concorrono circostanze per le quali il Prefetto fin dall'inizio della esecuzione ritenga la cauzione insufficiente, la vendita della medesima deve precedere le esecuzioni sugli altri beni mobili ed immobili dell'esattore, compresi gli aggi, i residui divenuti suoi crediti privati, ed i rimborsi dovutigli per quote indebite, inesigibili e per devoluzione.

Art. 93.

Sulla presentazione del precetto notificato e della liquidazione sommaria del debito, il Prefetto emette l'ordinanza per l'esecuzione contro l'esattore inadempiente, e provvede che gli sia notificata colla contemporanea intimazione di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni, giusta l'art. 18 della legge. Di tale notificazione si fa constare con ricevuta del notificato o con referto del messo municipale.

Il Prefetto, appena emessa l'ordinanza, rende informato il ricevitore, l'intendente e il Ministero dei provvedimenti presi nell'interesse della esattoria.

Per aver diritto al rimborso a norma dell'art. 89 della legge, l'ordinanza deve essere richiesta per ogni rata non versata dall'esattore.

Agli effetti dell'art. 96 della legge, si considerano abusi nell'esercizio delle funzioni dell'esattore l'omesso versamento totale o parziale di due consecutive rate, ancorchè in seguito all'ordinanza di vendita la cauzione sia stata reintegrata.

Art. 94.

Le norme stabilite dai precedenti articoli 92 e 93 valgono anche per le esecuzioni contro il ricevitore provinciale in quanto vi siano applicabili.

Le ordinanze per la vendita della cauzione del ricevitore, sono emesse dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte), e registrate alla Corte dei conti.

Art. 95.

L'intendente di finanza informa il Prefetto od il Ministero appena venga a conoscere che qualche esattore o il ricevitore lasci luogo a dubitare che la cauzione non corrisponda ai suoi impegni ed informa pure il Ministero se il ricevitore sia in ritardo nei versamenti.

Art. 96.

Il sorvegliante, nominato ai termini degli articoli 18 e 96 della legge, tostochè sia munito della patente dal Prefetto, ha l'obbligo di esaminare ruoli, bollettari e tutte le carte dell'esattoria, e di riscontrarne ogni operazione, e di pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti, che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Egli non può in verun caso sostituire la propria azione a quella dell'esattore e neppure impedirne le operazioni, nominare o sospendere i suoi ufficiali e messi; ma deve limitarsi a controllare le riscossioni, i versamenti, le esecuzioni e generalmente gli atti dell'esattore, dei collettori, degli ufficiali e messi. Le somme riscosse durante la sorveglianza sono, per sua cura, versate di tre in tre giorni alla ricevitoria, ed alle casse degli Enti interessati, avvertendo però che le somme riscosse, per le rate successive al debito, per il quale fu emessa la ordinanza di vendita della cauzione, dovranno essere versate in conto di esse rate. I valori e titoli contabili dell'esattoria sono custoditi in apposita cassa, di cui il sorvegliante tiene una chiave.

Nel caso di opposizione ai suoi atti può, il sorvegliante, richiedere al sindaco l'assistenza della forza pubblica, a senso dell'articolo 62 della legge e dell'art. 79 di questo regolamento.

Il sorvegliante, così al principiare come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, coll'intervento del sindaco che dovrà pure sottoscrivere, i registri della esattoria.

Art. 97.

Spetta al Prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante quando commetta abusi od irregolarità, e di dispensarlo dalle funzioni tostochè la gestione dell'esattore sia divenuta regolare; come pure obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia, con fidejussione di persona solvibile o con cauzione.

Nel periodo della sorveglianza il Prefetto, sulla proposta dei Comuni o del ricevitore, che ne anticipano la spesa, può ordinare una verifica quindicinale delle riscossioni e dei versamenti fatti dall'esattore.

La retribuzione del sorvegliante, determinata dal Prefetto, è posta a carico dell'esattore, insieme colle altre spese che occorrono per la sorveglianza; e può essere prelevata sui primi mandati dell'aggio dovuto all'esattore. In caso d'insolvenza di esso la retribuzione e le dette spese sono ripartite fra Erario, Provincia e Comuni in proporzione del rispettivo credito per imposta e sovrimposta.

Il sorvegliante al ricevitore provinciale è nominato dal Ministero delle finanze, sentito il Prefetto e l'intendente, colle attribuzioni e facoltà sopra indicate per i sorveglianti delle esattorie.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPITOLO I.

Degli sgravi e rimborsi.

Art. 98.

In base alle decisioni definitive, con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta una quota o parte di una quota d'imposta, le agenzie liquidano gli sgravi dai ruoli per le somme da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della Provincia e del Comune.

Le liquidazioni sono approvate e sono rese esecutive con decreti di sgravio dell'intendente di finanza, onde sia comprovata la regolarità dello sgravio.

Nella liquidazione e nei decreti di sgravio sono compresi anche gli aggi di riscossione, e sono escluse soltanto le multe per ritardati pagamenti, e le spese di esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto di esigerle.

Quando lo sgravio è, indiscutibilmente dovuto, l'agente, contemporaneamente all'invio della relativa proposta e liquidazione all'Intendenza di finanza, ordina all'esattore di sospendere la riscossione della imposta corrispondente per l'ammontare della parte rimasta a scadere e gli concede la tolleranza per la stessa somma.

Inoltre ne avvisa l'intendente di finanza con elenco descrittivo delle tolleranze da compilarsi per Comune.

L'intendente di finanza, alla sua volta, riassume per Comuni gli elenchi delle tolleranze ricevuti dalle agenzie e trasmette il riassunto al ricevitore provinciale, concedendogli la tolleranza per l'ammontare complessivo di esso.

Art. 99.

L'Intendenza invia, con elenco in doppio, le liquidazioni approvate all'agente delle imposte, il quale prende nota della data del decreto di sgravio sulla minuta di liquidazione, sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori e sugli atti di accertamento dei redditi di ricchezza mobile; quindi restituisce un esemplare dello elenco stesso in segno di ricevuta.

Con le norme e col mezzo stabiliti nei regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, l'agente notifica ai contribuenti l'emissione del decreto di sgravio, invitandoli a presentarsi alla esattoria per essere soddisfatti del credito a loro favore liquidato.

Le notificazioni dei decreti di sgravio devono essere fatte sempre, gratuitamente, dai messi, cursori o inservienti dell'ufficio comunale, anche in quei Comuni nei quali il Governo tiene a proprie spese un messo speciale dell'agenzia delle imposte.

I decreti di sgravio emessi in seguito a reclami collettivi possono essere anche notificati mediante elenchi da affiggersi all'albo comunale per la durata di 8 giorni.

Art. 100.

L'agente delle imposte trasmette all'esattore i decreti di sgravio con un elenco in doppio, distinto per Comune, un esemplare del quale sarà restituito all'agenzia in segno di ricevuta.

In calce a ciascun decreto l'esattore annota, ove del caso, la eseguita emarginazione sui ruoli, e dichiara che assume la piena responsabilità per la esecuzione degli sgravi a favore dei contribuenti, nonchè l'obbligo di rivalere l'amministrazione delle spese e dei danni per il caso in cui essa dovesse supplire verso i contribuenti alle omissioni e ai non giustificati ritardi di lui nel soddisfarli del loro credito.

Art. 101.

Alla scadenza del versamento della rata alla ricevitoria provinciale, l'esattore deve presentare alla Intendenza di finanza, per mezzo della rispettiva agenzia delle imposte, la distinta dei decreti di sgravio ricevuti nel bimestre precedente, dichiarando se e in qual modo li ha eseguiti e indicando la causa della non esecuzione per quelli non ancora eseguiti.

A tale distinta dovranno andare unite le quietanze rilasciate dai singoli contribuenti.

Parimenti dovrà dar conto di quegli sgravi che, nelle distinte presentate pei bimestri anteriori, risultavano non eseguiti.

È in facoltà dell'agente di disporre che dei decreti di sgravio, non ancora eseguiti dopo sei mesi, sia fatta ai contribuenti una seconda notificazione personale, con le norme indicate all'art. 99 del presente regolamento.

Art. 102.

Nei casi di contestazione, quando dal contribuente sia stato in tutto o in parte pagato l'importo relativo al decreto di sgravio, a giustificare l'eseguito rimborso della somma pagata non è ammessa per l'esattore altra prova che la quietanza del contribuente.

Gli esattori, dopo ricevuti i decreti di sgravio, non possono iniziare e continuare gli atti esecutivi che pel residuo debito.

Art. 103.

Il ricevitore provinciale, per l'ammontare complessivo della imposta erariale e della sovraimposta provinciale risultante dai decreti di sgravio trasmessi dagli esattori, rilascia a favore di ciascuno di essi la relativa quietanza di versamento.

Entro il giorno 10 di ogni mese il ricevitore provinciale, dopo aver fatto un riepilogo degli elenchi dei decreti, trasmette l'uno o gli altri alla Intendenza di finanza, dichiarando di avere già emesso la quietanza di versamento a favore di ciascun esattore per la imposta erariale e provinciale indicata nell'elenco.

Nel caso che gli esattori non debbano fare alcun versamento ovvero debbano farlo per somma inferiore all'ammontare degli sgravi, il ricevitore effettuerà il materiale rimborso delle imposte sgravate.

Analogamente provvederà il Comune in seguito alla presentazione dei fogli di liquidazione di cui è cenno nell'articolo successivo.

Art. 104.

L'Intendenza di finanza, fatte le verificazioni riguardo ai decreti di sgravio e relativo riepilogo presentati dal ricevitore provinciale, emette distintamente per ciascuna imposta e per la sola parte a debito dello Stato, un buono sul mandato a disposizione a favore del ricevitore medesimo.

La Intendenza, inoltre, compila per tutti i decreti di sgravio ricevuti, i fogli di liquidazone delle somme a debito di ogni singolo Comune e un foglio unico di liquidazione delle somme a debito della Provincia, distinguendo l'ammontare degli sgravi per ciascun titolo d'imposta; poscia manda agli esattori le liquidazioni per i Comuni e al ricevitore la liquidazione per la Provincia, perchè possano versarle come contante, rispettivamente nelle casse comunali e provinciale.

Art. 105.

L'esecuzione dei decreti di sgravio è fatta dall'esattore in carica, tanto per le imposte comprese nei ruoli consegnati all'esattore medesimo, quanto per quelle comprese nei ruoli passati in riscossione nei precedenti quinquenni o ad altri esattori, giusta il disposto degli articoli precedenti e in conformità alle istruzioni che saranno emanate.

Parimenti con istruzioni ministeriali saranno dettate le norme per l'esecuzione dei rimborsi che dovessero eseguirsi dai delegati esattoriali e dai gestori provvisori.

Art. 106.

I contribuenti che non siano stati soddisfatti dei crediti liquidati in loro favore dall'amministrazione con decreti di sgravio, notificati ai termini degli articoli 99 e 101, possono recarsi personalmente all'agenzia delle imposte per dedurre le loro ragioni.

L'agente, sentito l'esattore, trasmette i reclami all'Intendenza, la quale, fatti i necessari riscontri sulle distinte degli sgravi presentate dall'esattore ai termini dell'art. 101 e sulle quietanze annesse alle distinte medesime, provvede sulle domande dei contribuenti in conformità del risultato delle eseguite verificazioni.

Art. 107.

Nei primi quattro mesi di ciascun anno l'esattore dà la dimostrazione degli sgravi rimborsatigli dal ricevitore provinciale nel corso dell'anno precedente e non eseguiti, e ne versa l'importo in tesoreria, salvo il diritto ai creditori dello sgravio di richiedere all'Intendenza di finanza il pagamento diretto se ed in quanto non siasi verificata prescrizione.

La cauzione dell'esattore non potrà essere svincolata se non quando risulti dell'avvenuto integrale versamento dell'importo di tutti i rimborsi ordinati e non eseguiti durante la sua gestione.

Art. 108.

Per ogni caso d'inadempimento, non giustificato, dei decreti di sgravio, l'esattore, sulla proposta dell'intendente di finanza, è assoggettato dal Prefetto, salvo ricorso al Ministero delle finanze entro 90 giorni, alla multa, a favore dello Stato, dal doppio al decuplo della somma portata da ciascun decreto di sgavio; e ciò senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 109.

L'intendente di finanza trasmette al Ministero i rendiconti prescritti dall'art. 365 del vigente regolamento di contabilità dello Stato; e a corredo delle matrici di ogni buono, le documentate liquidazioni degli agenti delle imposte coi relativi decreti di sgravio, con gli elenchi prodotti dagli esattori, con i riepiloghi compilati dal ricevitore provinciale e con tutti gli altri documenti che venissero richiesti da speciali disposizioni.

Art. 110.

Il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili può dall'esattore richiedersi con una o più domande riferibili allo stesso esercizio, ma distinte per annate, imposta e Comune.

L'esattore che domanda il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del debitore della Provincia, devè produrre la domanda in triplice esemplare, nonchè:

a) un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, dal quale risulti che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio;

b) l'avviso speciale di cui all'art. 31 della legge;

c) il processo verbale di pignoramento negativo redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, a senso dell'articolo 34 della legge, e firmato dall'ufficiale e dai testimoni stessi;

d) la dichiarazione del sindaco di non essere a di lui notizia che il contribuente possegga mobili, crediti od altro, per cui si possa conseguire il pagamento della tassa per la quale si è proceduto.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto dei beni mobili ed immobili, l'esattore, che domandi rimborso di quote d'imposta, in tutto od in parte non riscossi, deve produrre:

e) copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta, ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati;

f) un certificato del deposito degli atti d'asta alla pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del riparto del prezzo ricavato dalla vendita;

g) copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire il credito dell'esattore;

h) la prova di ogni altro impedimento che l'esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'inutile esecuzione fu fatta fuori del Comune, occorre inoltre sia data la prova dell'intimazione dell'avviso di mora e del pignoramento negativo ivi avvenuti ed il certificato del locale agente delle imposte, attestante che il contribuente non apparisce iscritto nei catasti e nei registri d'ufficio della locale agenzia.

Art. 111.

L'esattore, prima di ottenere il rimborso a senso dell'art. 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'art. 37 di essa, e, nei casi previsti, dare le prove di avere proceduto ai termini dell'art. 65 della medesima.

Nel caso che le esecuzioni di qualsiasi specie debbano eseguirsi da altro esattore, questi deve essere richiesto entro quattro mesi dalla scadenza delle rate non pagate o dal giorno in cui sono state fornite le notizie necessarie.

Nei casi previsti dal 3° al 4° comma dell'art. 90 della legge, il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dal giorno in cui l'esattore delegante riceve gli atti dell'esecuzione infruttuosa od insufficiente.

Art. 112.

Per i contribuenti irreperibili, l'esattore, oltre al verbale d'infruttuosa esecuzione di cui all'art. 67, ed oltre alla prova della pubblicazione alla casa del Comune dell'avviso indicato all'art. 31 della legge, deve presentare il certificato di cui alla lettera *a*) del precedente art. 110, ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza o che risultino da raccolte informazioni.

E' applicabile a questo caso la disposizione del 2° comma dell'art. 87 della legge.

Art. 113.

Nel caso previsto dal penultimo capoverso dell'art. 87 della legge, l'agente delle imposte contemporaneamente all'ordine dato all'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della Provincia propone all'Intendente di finanza di concedere lo sgravio provvisorio mediante decreto motivato.

I verbali d'infruttuoso pignoramento devono essere redatti in forma chiara esplicita e non ambigua. Nel caso che l'ufficiale esattoriale trovi soltanto mobili che egli non ritenga pignorabili deve elencarli sotto pena di rifiuto del rimborso.

La desistenza dell'ufficiale suddetto dal pignoramento in seguito all'opposizione di cui al 3° comma dell'art. 63 della legge, deve essere giustificata con la indicazione degli estremi degli atti autentici, o autenticati ovvero delle sentenze comprovanti l'aliena proprietà dei mobili.

Non si farà luogo a rimborso quando la perdita dell'imposta sia dovuta alla infedeltà del custode.

Parimenti non può dare diritto al rimborso l'omessa produzione degli atti tassativamente prescritti, ancorchè sia dimostrato che le quote furono rimborsate negli anni anteriori e che nessun danno ne sia derivato all'Erario dall'omessa procedura.

Art. 114.

Prima di presentare la domanda di rimborso per inesigibilità, l'esattore deve annotare sul ruolo, in margine di ciascuna quota inesatta, la data e il numero della domanda stessa.

L'annotazione sul margine dei ruoli dei rimborsi per inesigibilità deve essere fatta dall'esattore entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto i buoni o mandati relativi, sotto comminatoria della multa di cui nei capitoli normali.

Delle quote riconosciute inesigibili l'agenzia delle imposte, con provvedimento riassuntivo per imposta e per Comune, liquida il rimborso a favore dell'esattore.

Nella liquidazione deve dichiararsi che le quote ammesse al rimborso non sono comprese in domande precedenti e che non sono state rimborsate per indebito o per devoluzione.

La liquidazione fatta dall'agenzia è resa esecutoria dall'intendente di finanza.

Inoltre l'agente, prima di spedire all'Intendenza le domande, deve, sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede, prendere nota che la quota è stata da lui ammessa come inesigibile, indicando la data del provvedimento di rimborso.

Art. 115.

In base al provvedimento di rimborso, trasmesso con gli atti giustificativi all'intendente, questi ne dà partecipazione al ricevitore, e per le somme a debito dello Stato, provvede al pagamento con buoni su mandato a disposizione.

Delle somme a debito del Comune e della Provincia l'intendente emette fogli separati di liquidazione che trasmette all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al Comune e alla Provincia, ovvero, quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 116.

Decorsi i due mesi stabiliti dall'art. 90 della legge, l'esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'agente, che lo concede con decreto motivato e ne dà partecipazione all'intendente il quale ne avverte il ricevitore, che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 117.

Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale, può, entro 6 mesi, ricorrere all'Intendenza per dimostrare erronei quei motivi.

Detto ricorso deve contenere l'impugnazione di un solo provvedimento.

La notificazione dei provvedimenti così dell'agenzia come dell'Intendenza si esegue o dal messo comunale, o dai messi speciali delle agenzie che ne fanno referto con atto datato e firmato da loro e dall'esattore, o dal collettore. In loro mancanza si seguiranno le norme del Codice di procedura civile circa il luogo e le persone a cui deve farsi la consegna degli atti notificati.

Contro il provvedimento dell'Intendenza non sono ammessi nè ulteriori richiami in via amministrativa, nè riproduzioni di atti all'Intendenza od al Ministero.

Il provvedimento definitivo dell'Intendenza può essere impugnato mediante ricorso alla Corte dei conti che deve essere depositato nell'ufficio di segreteria nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Detto ricorso deve essere firmato dall'esattore o dal collettore e redatto su carta bollata e contenere gli estremi del provvedimento impugnato nonchè i motivi del gravame.

Copia del ricorso in carta libera deve essere presentato dall'esattore nel suindicato termine di 90 giorni alla Intendenza di finanza, la quale la trasmetterà al Ministero con il suo parere, con un esemplare della domanda mod. 22.

In nessun caso decorreranno interessi sulle somme di cui venga ordinato il rimborso a favore del ricorrente.

Art. 118.

Per quanto riguarda il rimborso delle quote indebite e inesigibili sui ruoli delle tasse dei Comuni, delle Provincie o di altri Enti morali, la cui riscossione è regolata colle stesse norme delle imposte dirette dello Stato, l'esattore deve rivolgere la domanda alle amministrazioni direttamente interessate nei modi e termini stabiliti o da stabilirsi nei regolamenti, capitoli o convenzioni speciali. Non potrà essere richiesto dagli Enti locali il certificato di cui alla lettera *a)* del precedente art. 110.

Art. 119.

Il ricevitore che voglia ottenere il rimborso secondo l'art. 89 della legge, deve provare di aver agito nei termini dell'art. 87 della legge stessa sulla cauzione e sui beni tutti dell'esattore compresi i crediti di imposta che il medesimo avesse verso i contribuenti per imposte scadute e non pagate. I detti termini decorrono, per l'esecuzione sulla cauzione, dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti, e per l'esecuzione sugli altri beni dell'esattore, dal giorno in cui fu portata a compimento la vendita della cauzione.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore decade dal diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'art. 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia, nel giorno successivo, al Prefetto per gli effetti dell'art. 96 della legge stessa.

CAPITOLO II.

Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori.

Art. 120.

L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposte, si unisce alla sovrimposta comunale; e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

All'imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, nè al ricevitore.

Art. 121.

Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore e ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal Comune e dalla Provincia, dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

L'aggio deve essere versato integralmente nelle casse degli Enti interessati insieme colle tasse e sovrimposte scadute.

L'esattore o il ricevitore, che, invece di versare gli aggi se li trattenga o li prelevi sulle riscossioni senza che sia emesso il relativo mandato, è passibile della multa di mora per le somme non versate, ed incorre nella pena pecuniaria comminata dai capitoli normali per l'abusivo prelevamento.

Art. 122.

L'aggio all'esattore e al ricevitore è dovuto sulle somme versate.

Non è dovuto aggio tanto sulle somme rimborsate per indebito e per inesigibilità all'esattore, quanto su quelle sgravate ai contribuenti, tranne che sulle somme, delle quali sia ordinata la restituzione, a seguito di reclami collettivi in causa d'infortuni in quei compartimenti catastali nei quali questi danno luogo ad abbuoni d'imposta.

Art. 123.

L'imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato, dall'Asse ecclesiastico, dal Demanio forestale e dalle Ferrovie dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli sì principali, che suppletivi e complementari in modo figurativo; non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Detta imposta sarà contabilizzata per tutto il Regno dall'Intendenza di finanza di Roma la quale compilerà per ciascuna amministrazione debitrice un prospetto riassuntivo delle somme dovute per l'intero anno, sulla scorta dei prospetti inviati dalle altre Intendenze.

Tale prospetto riassuntivo sarà inviato dapprima alla ragioneria del Ministero delle finanze pel visto di riscontro e quindi all'amministrazione cui riguarda, la quale semestralmente provvederà perchè presso la sezione di R. tesoreria di Roma, con emissione di mandato diretto commutabile in quietanza di entrata o con altra procedura ammessa dalle proprie norme contabili, avvenga l'introito dell'importo complessivo dell'imposta erariale dovuta.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non è però applicabile agli immobili dello Stato temporaneamente ceduti e pei quali, per speciali convenzioni, le relative imposte debbono stare a carico del concessionario. Nei detti immobili vanno compresi quelli che costituiscono le linee ferroviarie consegnate alle società, le cui imposte debbono essere comprese nei ruoli e pagate dalla società come qualunque altro contribuente.

Le sovrimposte provinciali e comunali dovute dal Demanio dello Stato, dall'Asse ecclesiastico, dal Demanio forestale e dalle Ferrovie dello Stato sono invece comprese e liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione. Per le anzidette sovrimposte le agenzie, mentre formano i ruoli principali e suppletivi compilano per ogni ruolo una distinta di tutti gli articoli intestati agli Enti suddetti e la rimettono all'Intendenza di finanza a corredo del relativo ruolo.

In base agli avuti ruoli l'Intendenza accerta la regolarità delle distinte e ne riporta i risultati in riepiloghi compilati per intiero in quattro esemplari, di cui ne spedisce subito uno alla competente amministrazione centrale e un secondo al ricevitore provinciale; il terzo è trattenuto dall'Intendenza per uso proprio, il quarto sarà rimesso all'amministrazione ordinatrice dei pagamenti a giustificazione dei relativi ordini, per quanto riguarda i vari Enti statali e sarà invece trattenuto dalla Intendenza se trattasi di sovrimposte riflettenti l'amministrazione finanziaria, per essere allegato ai rendiconti dei fondi a disposizione.

Per le suddette sovrimposte l'esattore, appena ricevuti i ruoli, compila in doppio originale l'elenco o cartella di tutti gli articoli intestati al Demanio dello Stato, all'Asse ecclesiasico, al Demanio forestale, alle Ferrovie dello Stato, e lo rimette direttamente all'Intendenza di finanza. Questa, fatti i debiti riscontri con le corrispondenti distinte dell'agenzia, rimanda approvato un esemplare dell'elenco. In conformità di questo elenco l'esattore, prima della fine del mese che precede la scadenza di ogni rata, forma in doppio, una nota delle somme dovute dagli Enti suddetti a saldo della rata stessa e per l'importo totale della medesima emette una sola quietanza in favore della rispettiva amministrazione.

Poscia l'esattore rimette le note e le quietanze al ricevitore provinciale che, previo confronto coi riepiloghi, le accetta come denaro in conto versamenti della rata che sta per scadere, per imposta erariale e per sovrimposte provinciali, e ne rilascia al medesimo corrispondente quietanza.

Il ricevitore provinciale entro il giorno 8 del mese in cui avviene la scadenza della rata, forma, in doppio originale, i riassunti delle suddette note e delle relative quietanze esattoriali, e rimette il tutto rispettivamente alle Intendenze ed alle singole amministrazioni che, fatti i debiti riscontri, provvedono al rimborso dell'ammontare del riassunto a carico dei rispettivi bilanci.

Per la riscossione delle suddette sovrimposte gli esattori ed il ricevitore provinciale non potranno mai pretendere multe nè spese a carico delle suindicate amministrazioni.

CAPITOLO III.

Della competenza amministrativa.

Art. 124.

L'esattore richiesto delle sue deduzioni, nei casi di ricorso previsti dall'art. 72 della legge, deve presentarle entro il termine di quindici giorni, altrimenti l'intendente decide anche senza di esse.

I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'art. 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce dopo averli comunicati alle parti e vi dà corso nei modi indicati all'art. 72 della legge medesima.

I ricorsi in appello contro le decisioni dell'Intendenza, a senso dell'art. 100, della legge, debbono essere presentati nel termine di 90 giorni da quello della notificazione delle decisioni.

Le decisioni dell'Intendente e del Ministero sono notificate in copia agli interessati per mezzo del messo comunale che ne fa referto all'agenzia delle imposte.

I ricorsi o gravami contro l'esattore di un consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, quanto dai sindaci o dalle Giunte dei singoli Comuni.

CAPITOLO IV.

Del riscontro della Corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa.

Art. 125.

I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli esattori sopra appositi registri, che mostrano, ad ogni richiesta, al Prefetto, alla Deputazione provinciale e all'intendente.

La forma di tali registri è determinata con speciali istruzioni.

Art. 126.

Con speciali istruzioni saranno stabilite le scritture mediante le quali le ragionerie delle Intendenze debbono tenere in evidenza il carico del ricevitore provinciale, le contabilità amministrative periodiche e le altre particolari comunicazioni che dette ragionerie debbono inviare alle amministrazioni centrali per dimostrare l'andamento della riscossione.

Art. 127.

Sono trasmessi alla Corte dei conti, a termini della sua legge organica:

a) i decreti coi quali il Ministro delle finanze approva i contratti stipulati dalle Deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;

b) i decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori.

Art. 128.

L'esattore, che abbia la gestione di cassa del Comune, ne rende il conto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, a termini dell'art. 192 della legge comunale e provinciale (testo unico) in data 4 febbraio 1915, n. 148; e, quando più Comuni siano riuniti in consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Nello stesso termine l'esattore, che non abbia il servizio di tesoreria, rende a ciascun Comune il conto sommario delle sovraimposte e tasse comunali.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'esercizio precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli, dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravi ottenuti e delle domande di rimborso pendenti.

Questo conto è presentato alla Giunta comunale ed alla rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro altri trenta giorni al ricevitore.

Art. 129.

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il ricevitore rende il conto della sua gestione per la parte erariale a norma dell'art. 638 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il conto, esaminato dall'intendente di finanza, sentita la Deputazione provinciale, è trasmesso al Ministro delle finanze, il quale lo invia alla Corte dei conti, per il suo giudizio in conformità della legge del 14 agosto 1862, n. 800, ed al regolamento del 5 ottobre 1862, n. 884.

Questo conto è distinto e diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla rappresentanza provinciale per l'ufficio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Ove il ricevitore non abbia assunto il servizio di cassa, si limita a rendere un conto sommario per le sovraimposte della Provincia.

L'esattore rende inoltre alla Provincia il conto delle sue tasse.

Art. 130.

La cauzione dell'esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la Provincia.

L'intendente di finanza, la Deputazione provinciale e gli altri Enti interessati nella riscossione, dichiarano rispettivamente se nulla osti allo svincolo della cauzione nell'interesse dello Stato, della Provincia e degli Enti medesimi.

La Giunta comunale e la rappresentanza consorziale, autorizzano con apposita deliberazione, lo svincolo della cauzione.

Indi il Prefetto emette motivato decreto, che sarà il documento necessario e sufficiente per la restituzione del deposito cauzionale, o per la cancellazione dei vincoli apposti su titoli o delle inscrizioni ipotecarie sui immobili.

Non ha diritto allo svincolo della cauzione prestata a garanzia della riscossione delle imposte di competenza, l'esattore che ha debiti per la riscossione di residui di qualsiasi natura.

Art. 131.

La cauzione del ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per decreto del Ministro delle finanze, sentita la Deputazione provinciale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2077.

Durata in carica dei componenti il collegio arbitrale centrale presso l'Opera nazionale dei combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per l'ordinamento dell'Opera nazionale dei combattenti, ed il regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, per la costituzione e funzionamento del collegio arbitrale centrale presso detta Opera;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;

Sentito il R. commissario per l'amministrazione dell'Opera anzidetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il presidente ed i membri effettivi e supplenti del collegio arbitrale centrale presso l'Opera nazionale dei combattenti, in carica al 1° luglio 1923, durano nella carica stessa fino al 31 dicembre di detto anno, qualunque sia la data della rispettiva ordinaria scadenza.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 77. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 2078.

Speciale indennità giornaliera assegnata al Governatore militare e civile dell'isola di Corfù.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1974, del 2 settembre 1923, col quale S. E. il vice-ammiraglio Diego Simonetti, pur conservando l'attuale sua carica di comandante in capo del dipartimento marittimo dell'Jonio e del Basso Adriatico, è stato nominato Governatore militare e civile dell'isola di Corfù e di alcune altre isole adiacenti;

Ritenuta l'opportunità di assegnargli una speciale indennità per le sue funzioni di Governatore delle anzidette località;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A S. E. il vice-ammiraglio Diego Simonetti, finchè rimarrà investito delle funzioni di Governatore militare e civile dell'isola di Corfù e delle adiacenti isole, temporaneamente occupate dall'Italia, è assegnata una indennità giornaliera di L. 200 in carta italiana, senz'aggio, conservando altresì l'intiero trattamento economico di cui è provveduto attualmente per la sua carica di comandante in capo del dipartimento dell'Jonio e del Basso Adriatico.

Il presente decreto ha decorrenza dal 2 settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 78. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2082.

Emissione di un nuovo francobollo speciale per la posta pneumatica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 316 che eleva la tassa speciale di posta pneumatica fissandola a centesimi 15 e 30;

Visto il R. decreto 16 giugno 1921, n. 914 che autorizza l'emissione di un nuovo francobollo per posta pneumatica da centesimi 15;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla emissione di un nuovo francobollo speciale per posta pneumatica da centesimi 30 e di sovrastampare in centesimi 15 gli attuali francobolli per posta pneumatica da centesimi 10;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si autorizza l'emissione di un nuovo francobollo speciale per posta pneumatica, da centesimi 30, da servire in aggiunta ai francobolli per la francatura ordinaria per le lettere ed i biglietti postali di due porti, cioè di oltre 15 grammi di peso e non oltre 30.

Art. 2.

Si autorizza altresì la sovrastampa in centesimi 15 degli attuali francobolli per posta pneumatica da cent. 10 tolti di corso col R. decreto 16 giugno 1921, n. 914;

Art. 3.

Il nuovo francobollo, emesso per il servizio di doppio porto della posta pneumatica, è stampato su carta bianca filigranata, con inchiostro azzurro, e misura (esclusi i margini) millimetri 22 in altezza e 36 in larghezza.

Caratteristica principale del francobollo predetto è l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III, campeggiante sopra un fondo rettilineo, racchiusa entro una cornice ovale, composta di foglie di alloro e di quercia, tenuto in sesto lateralmente da due piccole fascette portanti l'inscrizione « Fert » e superiormente da un elegante cordoncino artisticamente annodato.

La parte centrale del francobollo è occupata dallo stemma reale, fiancheggiato da eleganti ornatini. Al di sopra dello stemma reale sta la leggenda « Regno d'Italia » al disotto leggesi la dizione « Posta pneumatica ». L'indicazione del valore « 30 centesimi » è stampata nella parte inferiore della cornice ovale racchiudente l'effigie reale.

Art. 4.

I francobolli per posta pneumatica da centesimi 10 non sovra stampati saranno venduti per collezione, giusta le norme di cui all'art. 139 del vigente regolamento generale sul servizio postale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 82. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2083.
Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche gestite dallo Stato o date in concessione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico di legge sui telefoni del 3 maggio 1903, n. 196;
Viste le leggi 15 luglio 1907, n. 506 e 9 luglio 1908, n. 420;
Visti i Regi decreti-legge 11 marzo 1920, n. 316, 25 gennaio 1921, n. 44 e 23 novembre 1921, n. 1824;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi è autorizzato ad introdurre il sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche gestite dallo Stato o date in concessione, quando le condizioni tecniche delle singole reti consentano l'applicazione del contatore.

Art. 2.

Le tariffe saranno fissate con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 83. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2087.
Norme per l'applicazione del sistema del passaggio dal ruolo consolare a quello diplomatico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225;
Considerata l'opportunità di meglio regolare la prima applicazione del sistema dei passaggi dal ruolo consolare al diplomatico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella prima applicazione del reclutamento del ruolo diplomatico dal consolare e cioè nei due anni dall'entrata in vigore del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225, i funzionari del ruolo consolare prenderanno posto nel ruolo diplomatico, in base allo stipendio che godono al momento del passaggio, e, a parità di stipendio, in base alla data in cui hanno conseguito tale stipendio, fermo restando che non potranno essere assegnati a posto superiore a quello che spetterebbe loro in base alla loro anzianità di servizio.

In ogni caso i funzionari consolari trasferiti nel ruolo diplomatico dovranno prendere posto dopo quei funzionari che precedentemente abbiano avuto nel ruolo consolare una maggiore anzianità di carriera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 87. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2091.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia e gli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni;

In aumento: Cap. n. 12: « Premi di operosità e di rendimento, ecc. », L. 50,000.

In diminuzione: Cap. n. 41: « Paghe, assegni fissi, premi di ingaggio, ecc. », L. 50,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 91. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1920, n. 2094.
Assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-1924, necessaria per l'estinzione del debito del Consorzio delle banche italiane, verso la Banca d'Inghilterra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, è istituito il capitolo n. 490-*bis*: «Restituzione al Consorzio delle banche italiane, rappresentato dalla Banca d'Italia, dell'importo da esse versato il 2 luglio 1917, quale contro valore di sterline 5,000,000 in buoni del tesoro, rilasciati dal Governo italiano alla Banca d'Inghilterra a garanzia del prestito dalla medesima accordato al Consorzio suddetto, ed estinto il 31 agosto 1922, previo ritiro dei citati buoni, come d'accordo in data 12 maggio 1917», con lo stanziamento di L. 126,100,000.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 94. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2098.
Estensione alle nuove Provincie delle norme legislative e regolamentari in materia di depositi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicate le disposizioni del titolo I e II, della parte I, del libro II, del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con Reale decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive disposizioni modificative; nonchè il libro I e le sezioni 1ª e 5ª del titolo I, del libro II del relativo regolamento approvato con Reale decreto 23 marzo 1919, n. 1058.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 98. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2101.
Pagamento delle annualità dovute da parte dello Stato per il secondo gruppo di opere della ferrovia Adriatico-Sangritana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 agosto 1909, n. 664, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 27 febbraio 1909, per la concessione alla Società per le ferrovie Adriatico-Appennino della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Adriatico-Sangritana;
Visti i Nostri decreti 9 novembre 1913, n. 1338, 16 aprile 1914, n. 372, il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 61, e il Nostro decreto 12 novembre 1921, n. 1776, coi quali vennero approvati gli atti aggiuntivi rispettivamente in data 9 ottobre 1913, 11 marzo 1914, 4 dicembre 1915 e 18 ottobre 1921;
Ritenuto che con l'art. 4 di quest'ultimo atto è stata assegnata per la seconda parte dei lavori della predetta ferrovia (linea aerea, materiale rotabile e lavori di finimento) nonchè per l'esercizio, una sovvenzione chilometrica annua di lire 11,145, da corrispondersi dalla data di apertura all'esercizio elettrico dell'intera linea sino all'anno della ultima scadenza della sovvenzione originaria di L. 8500;
Che nella interpretazione di detto patto è sorto dubbio circa l'effettivo numero delle annualità della sovvenzione governativa attribuita alla seconda parte dei lavori;
Che peraltro il relativo piano finanziario venne a suo tempo formato sulla base di 40 annualità;
Vista la deliberazione 17 agosto 1923 del Consiglio di amministrazione della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino che accetta la determinazione della seconda quota di sovvenzione nel numero di 40 annualità da corrispondersi con decorrenza dalla data dei certificati di avanzamento e con scadenza non oltre il 1964;
Visto il Nostro decreto 6 febbraio 1923, n. 431;
Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;
Sulla proposta dei Nostri Ministri, Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In conformità dell'art. 4, comma 4, dell'atto aggiuntivo 18 ottobre 1921, restano precisate in numero di 40 le annualità di L. 11,145 al chilometro, dovute per il secondo gruppo di opere (linea aerea, materiale rotabile e lavori di finimento) della ferrovia Adriatico-Sangritana;
Tali annualità, ferma rimanendo a riserva della quota a garanzia dell'esercizio, saranno liquidate in proporzione dell'avanzamento dei lavori ed avranno decorrenza dalla data dei relativi certificati, e scadenza non oltre l'anno 1964.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 101. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 agosto 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Borgomanero (Novara).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgomanero, in provincia di Novara.

MAESTÀ,

Da qualche tempo gravi dissensi avevano scosso la compagine dell'amministrazione comunale di Borgomanero, intralciandone il normale funzionamento, con grave malcontento della popolazione.

Nel giugno scorso il prefetto di Novara dispose un'inchiesta sul generale andamento della civica azienda e dagli accertamenti dell'inquirente sono emerse gravi irregolarità: i ruoli della tassa di famiglia e l'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita erano stati formati con criteri partigiani, gli amministratori avevano riscosso eccessive e talora ingiustificate indennità per trasferte; l'esecuzione dei lavori per l'acquedotto aveva dato luogo a sperpero del pubblico denaro; il sindaco aveva avuto personale ingerenza nella vendita di taluni suoi terreni al Comune. Contestati tali addebiti all'Amministrazione comunale, il sindaco ha presentato un memoriale di controdeduzioni rassegnando subito dopo le dimissioni insieme a quattro assessori effettivi.

Il Consiglio comunale, costituito per legge di 40 membri, si trova ora diviso in tre gruppi inconciliabilmente avversi, che rendono, col loro atteggiamento, impossibile il regolare funzionamento dell'assemblea.

La maggioranza inoltre, ha perduto ogni seguito nel corpo elettorale, come apparve nelle recenti elezioni per la ricostituzione della rappresentanza provinciale.

Un'adunanza consigliare, recentemente indetta d'ufficio dal Prefetto per la sostituzione della Giunta dimissionaria, è andata deserta ed ogni ulteriore tentativo di nuova convocazione, attese le condizioni dello spirito pubblico, vivamente eccitato, potrebbe essere causa di gravi perturbamenti.

Si rende, pertanto, indispensabile, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borgomanero, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Antenore Giunchi, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1923.
Capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Di concerto col Ministro dell'interno e sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono approvati gli annessi capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie delle imposte dirette, da avere effetto a cominciare dal 1° gennaio 1924.

Roma, addì 18 settembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

CAPITOLI NORMALI

per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette.

Art. 1.

Avvenuta l'aggiudicazione della esattoria o della ricevitoria, o l'accettazione della conferma o della nomina per terna o d'ufficio se l'aggiudicatario o il confermato od il nominato non si presenti a stipulare il contratto nel giorno fissato dal sindaco, dal presidente del Consorzio o dal Prefetto, ovvero siasi scoperta in lui alcuna incompatibilità che sia o sarà stabilita per legge, il deposito rimane in piena ed assoluta proprietà del Comune, dei Comuni o della Provincia.

L'esattore od il ricevitore che ritardi a prestare la cauzione o si rifiuti di stipulare il contratto, onde sia necessario divenire a un nuovo collocamento della esattoria o della ricevitoria, perde non solo il deposito, che resta pure in piena ed assoluta proprietà del Comune, dei Comuni, o della Provincia, ma risponde altresì dei danni e delle spese, ai termini dell'art. 18 della legge.

Art. 2.

La cauzione può essere, durante l'appalto, sostituita da altra, purchè la nuova cauzione sia data in uno dei modi consentiti dalla legge e dal regolamento e venga estesa a garantire il contratto per tutta la sua durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione, però, si svincola soltanto dopo che sia approvata e costituita definitivamente la nuova.

Quando si tratti di sostituire beni stabili a numerario o valori pubblici, la sostituzione s'intenderà validamente eseguita, quando, approvata la nuova cauzione, sia stato stipulato ed approvato il relativo contratto addizionale. Tutte le altre sostituzioni s'intenderanno validamente eseguite, non appena sia intervenuta l'approvazione della nuova cauzione da parte delle autorità competenti.

L'errore materiale, incorso sull'ammontare o nella valutazione della cauzione tanto negli atti d'asta o di nomina quanto nel contratto, può sempre essere rettificato.

La cauzione garantisce complessivamente tutti gli obblighi dell'esattore o del ricevitore verso le amministrazioni cointeressate e verso i contribuenti, salvi i diritti di prelazione stabiliti dalla legge.

Art. 3.

L'esattore ed il ricevitore devono, in qualunque tempo ne siano richiesti, riscuotere e versare alle scadenze stabilite o da stabilire, coll'obbligo dell'inesatto per esatto, anche le somme dovute in Sicilia per il fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche, i proventi dei canali demaniali d'irrigazione e i contributi per spese idrauliche riscuotibili dall'amministrazione del Tesoro, le sopratasse per inesatta denuncia dei redditi, la tassa del tiro a segno nazionale, e quelle altre tasse speciali o generali, non che i proventi e crediti di qualsiasi natura delle amministrazioni dello Stato (comprese le rendite patrimoniali, i censi e i canoni di pertinenza del Demanio), la cui esazione fosse da eseguirsi colle norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Sono parimenti tenuti a riscuotere e versare coi suddetti obblighi i proventi del fondo speciale per la viabilità obbligatoria, amministrato dalle Prefetture.

L'esattore deve pure assumere con l'obbligo del semplice riscosso le quote di imposta di qualunque gestione, che l'amministrazione riprendesse in riscossione, dopo averle dichiarate inesigibili.

Il ricevitore è inoltre tenuto ad esigere, coll'onere del non riscosso come riscosso, le multe ed ammende dovute dagli esattori allo Stato o ad amministrazioni di Stato, per le trasgressioni alla legge, al regolamento e ai presenti capitoli normali, o a leggi speciali.

Per queste riscossioni sarà corrisposto l'aggio stabilito per le imposte dirette da pagarsi sulla esibizione delle quietanze dei versamenti.

Quando speciali circostanze lo richiedono o trattisi di riscossioni di piccola entità, potrà l'Intendenza di finanza disporre che il versamento delle riscossioni stesse sia fatto al netto, previa detrazione dell'aggio di riscossione.

Art. 4.

Le amministrazioni governative hanno sempre facoltà di togliere in qualunque tempo dal carico dell'esattore e del ricevitore, le riscossioni enumerate nel precedente art. 3, e l'esattore ed il ricevitore non avranno perciò altro diritto tranne quello di chiedere, nei casi previsti, una diminuzione sulla cauzione.

Art. 5.

L'esattore e il ricevitore, qualora ne siano richiesti, sono tenuti a riscuotere le partite d'imposte di fabbricazione e di altre imposte indirette di consumo, agli stessi patti e condizioni stabiliti per le imposte dirette.

Sono parimenti tenuti a riscuotere, agli stessi patti e condizioni, le tasse liquidate a seguito di contravvenzioni.

Art. 6.

Le Camere di commercio possono valersi dell'opera dell'esattore per la riscossione delle tasse dirette che sono autorizzate ad imporre.

Volendo usare di tale facoltà, debbono, entro il gennaio dell'anno anteriore a quello in cui hanno principio i contratti, farne apposita richiesta all'Intendenza, comunicandole contemporaneamente gli elementi necessari al computo della cauzione.

L'aggio da corrispondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovrimposte.

Art. 7.

Parimente nel mese di gennaio, i consorzi speciali, quando intendano valersi della facoltà loro concessa dall'art. 5 delle legge, notificano alla Intendenza gli elementi da servire al computo della cauzione per garantire le rispettive riscossioni.

Tale notificazione dovrà pure essere fatta dalle amministrazioni indicate al precedente art. 3, quando intendano di affidare all'esattore e al ricevitore le riscossioni indicate nello stesso articolo.

Art. 8.

Le Congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, hanno la facoltà di affidare in qualunque tempo, e l'esattore deve assumere, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, la riscossione delle loro entrate, comprese quelle provenienti dalla legge 30 luglio 1896, n. 344, e il pagamento delle loro spese, ed è tenuto, per quanto riguarda queste ultime, ad osservare tutte le disposizioni emesse, o che fossero per emettersi, dal Ministero dell'interno.

La facoltà di cui al comma precedente, potrà dalle Congregazioni di carità e dalle predette istituzioni pubbliche di beneficenza essere esercitata così a riguardo dell'esattore del Comune ove detti Enti hanno la loro sede, come a riguardo degli esattori esistenti in altri Comuni ove si trovino rendite loro. Questi ultimi esattori risponderanno del semplice riscosso.

Gli Enti, che vorranno valersi della facoltà, loro consentite dal presente articolo, dovranno comunicare all'Intendenza di finanza la relativa tangente di cauzione.

L'aggio da corrispondersi sulle somme riscosse è quello stabilito per le imposte dirette. Il servizio di cassa per le istituzioni pubbliche di beneficenza è dall'esattore disimpegnato gratuitamente.

Art. 9.

L'esattore e il ricevitore provinciale sono tenuti a firmare le delegazioni emesse dai Comuni o dalla Provincia, sulle rispettive sovrimposte, ed a versarne l'importo ad ogni scadenza, coll'obbligo del non riscosso come riscosso, nelle casse dell'Erario, nella Cassa dei depositi e prestiti ed in quelle degli enti morali ed istituti, a favore dei quali fossero state emesse le delegazioni, sotto comminatoria delle multe di mora e dell'esecuzione sulla cauzione a termini degli articoli 81, 84 e 86 della legge, e con applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 96 della medesima.

Lo stesso obbligo è applicabile per le delegazioni sui proventi del dazio consumo e delle tasse comunali, affidate in riscossione agli esattori, emesse in garanzia di prestiti che si fanno dalla Cassa dei depositi e prestiti o di altro istituto che, nel corso del contratto potesse essere costituito per scopi analoghi; nonchè per le delegazioni dei consorzi di bonificazione, d'irrigazione, per opere idrauliche di terza categoria, e per derivazione ed uso d'acqua a scopi industriali su canoni consorziali che trovinsi affidati in riscossione agli esattori.

A norma degli articoli 42, 43 e 44 del regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, il vincolo della sovrimposta e delle tasse consorziali eseguito sui ruoli e sui riassunti a garanzia dei prestiti concessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale presso la Cassa dei depositi e prestiti, costituisce l'agente della riscossione legalmente in debito verso l'amministrazione mutuante con le comminatorie indicate nel primo comma del presente articolo.

Nel caso di ritardo per parte di un esattore al versamento delle somme delegate o vincolate a favore delle casse suddette, il ricevitore provinciale sarà tenuto, quando ne venga richiesto, di promuovere, a nome e per conto delle medesime casse, l'esecuzione sulla cauzione dell'esattore inadempiente, contro rimborso delle spese relative.

Art. 10.

L'esattore ed il ricevitore non possono rispettivamente rifiutare il ricevimento dei ruoli e dei riassunti. In caso di rifiuto, se ne fa intimazione per atto di ufficiale giudiziario, e questa vale come ricevuta e costituisce l'esattore ed il ricevitore in debito dell'intero ammontare dei ruoli e dei riassunti per le stabilite scadenze, senza che possa tenersi conto del ritardo derivato dal suaccennato rifiuto.

Le spese della intimazione sono a carico dell'esattore e del ricevitore che vi diedero causa.

In caso di ritardo nella consegna dei ruoli o dei riassunti l'esattore o il ricevitore non possono accampare veruna pretesa, qualora, nonostante il ritardo, abbiano tempo d'eseguire, prima della scadenza delle imposte, tutti gli atti occorrenti per incominciare la riscossione; in caso contrario hanno diritto alla tolleranza per altrettanti giorni quanti ne occorrono per incominciare la riscossione; bene inteso che eguale trattamento deve usarsi ai contribuenti, i quali debbono essere avvertiti con manifesto da pubblicarsi dal sindaco.

Art. 11.

Gli esattori ed i ricevitori non possono rilasciare alcun atto o documento, se non è firmato da essi o dai loro collettori o rappresentanti debitamente autorizzati.

Art. 12.

L'esattore ed il ricevitore non possono rilasciare quietanze che staccandole dal prescritto registro a matrice.

I registri delle quietanze si tengono dall'esattore separatamente per Comune, e per anno, e in modo da poter riconoscere le riscossioni fatte per ciascuna imposta.

Il ricevitore tiene un apposito registro per le somme ricevute per effetto dell'art. 82 della legge.

I registri si conservano in guisa da rendere facile il riscontro delle quietanze staccate colle relative matrici e coi ruoli.

I contribuenti hanno sempre diritto di riscontrare i ruoli e i registri delle quietanze.

I registri usati si depositano, nel primo trimestre del terzo anno successivo a quello in cui ebbe termine il contratto, nell'ufficio del Comune e rispettivamente della Deputazione provinciale. Si depositano invece presso le amministrazioni direttamente interessate, se pei loro proventi si tenessero o si dovessero tenere registri distinti.

Per qualsiasi mancanza a queste disposizioni può essere inflitta dal Prefetto, salvo ricorso al Ministero delle finanze, una ammenda o multa da L. 20 a 100 a benefizio dell'amministrazione, i cui agenti hanno scoperto la contravvenzione.

Quando siano scoperte contemporaneamente più contravvenzioni alla stessa disposizione, la multa sarà applicata un sola volta in misura complessiva entro i limiti di cui al precedente comma, e non tante volte quante sono le contravvenzioni scoperte.

Nello stesso termine indicato al sesto comma del presente articolo, i ruoli si devono restituire dall'esattore all'amministrazione da cui emanarono, quando da essa amministrazione non siansi richiesti prima, e salvo, in ogni caso, all'esattore di farsi un estratto, per ogni ruolo, da verificarsi dall'agente delle imposte e da vidimarsi dall'intendente e dal Prefetto, per le partite rimaste a credito di esso esattore.

Mancando l'esattore a questo precetto, gli potrà essere inflitta dal Prefetto, salvo ricorso al Ministero delle finanze, un'ammenda o multa da L. 100 a L. 200 a beneficio dell'amministrazione da cui emanarono i ruoli.

Gli esattori sono inoltre tenuti a restituire all'agente delle imposte entro quattro mesi dal giorno in cui furono rilasciati, i certificati censuari ed ipotecari previsti dall'art. 47 della legge, le quante volte non siano stati adoperati, e in difetto saranno assoggettati alla multa di cui all'art. 27.

Art. 13.

Un sola serie di registri può servire per tutte le imposte, sovrimposte e tasse riscuotibili colla procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette, eccettuate le imposte di cui al precedente art. 5, nonchè le rendite patrimoniali, i censi e i canoni di pertinenza del Demanio, per le quali riscossioni dovrà tenersi una serie separata.

Le quietanze per ogni serie di registri si segnano con numero d'ordine progressivo dal principio di ciascun anno fino alla completa riscossione dei ruoli pubblicati nell'anno stesso; ed in ognuna si annotano distintamente le somme pagate per debito principale, con indicazione della rata cui vengono imputate, per multe di mora e per spese di esecuzione.

Le quietanze si rilasciano all'atto del pagamento in piena conformità colle matrici, senza correzioni o cancellature. È vietata la firma con stampiglia.

In una stessa quietanza non si possono comprendere se non gli articoli che riguardano il medesimo o i medesimi contribuenti, ed abbiano quindi una identica intestazione.

Nelle quietanze di pagamento delle imposte di fabbricazione e di altre imposte indirette di consumo si deve sempre indicare il periodo a cui si riferisce l'imposta, e riportare tutte le avvertenze risultanti dagli elenchi di riscossione, nonchè quelle altre che in appresso fossero indicate dalla Intendenza.

Le quietanze errate si lasciano attaccate o si annettono alla rispettiva matrice, con annotazione di annullamento.

In nessun caso è permesso agli esattori di dare copia delle quietanze. Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una di esse, vi si supplisce con un certificato desunto dalla relativa matrice, previa però l'autorizzazione della Intendenza, ove la quietanza smarrita o distrutta riguardi le imposte di cui al precedente art. 5, ovvero le rendite patrimoniali, i censi e i canoni di pertinenza del Demanio. Pel rilascio del certificato l'esattore avrà diritto a 25 centesimi.

L'annotazione nel margine dei ruoli dei pagamenti fatti dai contribuenti si eseguisce nei 10 giorni dal rilascio della quietanza. Questa annotazione deve indicare la data del pagamento, il numero della quietanza rilasciata, e la somma pagata in conto o saldo dell'articolo di ruolo.

L'annotazione degli sgravi deve farsi nello stesso termine di 10 giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle relative liquidazioni e dovrà indicare, oltre il loro importo, la data e il numero dell'ordine di pagamento.

Per l'inosservanza di ciascuna di queste disposizioni si applica dal Prefetto con le norme di cui al comma ottavo del precedente articolo, e salvo ricorso al Ministero delle finanze, una multa da L. 20 a 100 a beneficio dell'amministrazione i cui agenti hanno scoperta la contravvenzione e ciò senza pregiudizio del procedimento penale.

Art. 14.

Per le entrate comunali i registri delle quietanze saranno tenuti distinti e separati dalle altre riscossioni, osservate le norme relative.

Art. 15.

L'esattore deve sempre provare, quando lo richieda il contribuente o l'amministrazione, di aver fatto intimare nei modi previsti dall'art. 56 del regolamento, la cartella prescritta dall'art. 25 della legge, e l'avviso ai contribuenti morosi, di cui all'art. 31 della legge stessa.

Anche della pubblicazione dell'avviso, di cui all'art. 26 della legge, deve essere data la prova, se richiesta, mediante dichiarazione del sindaco del Comune in cui la pubblicazione fu fatta.

In mancanza di ciascuna delle dette prove, il Prefetto può applicare all'esattore l'ammenda di L. 10 a beneficio del Comune, salvo ricorso al Ministero delle finanze.

Art. 16.

Ogni cura, rischio e spesa pei versamenti è a carico degli esattori e dei ricevitori. Niun caso, ancorchè fortuito o di forza maggiore, li dispensa dall'obbligo di effettuare il versamento dell'intera somma dovuta ed alle scadenze stabilite.

I versamenti nelle tesorerie sono fatti nei modi e colle norme prescritte pei contabili dello Stato dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 17.

L'esattore non può mai chiamare l'amministrazione ad intervenire in cause promosse davanti ai tribunali, quando in esse sia contestata la validità o la regolarità degli atti esecutivi, ovvero l'esercizio della procedura fiscale.

In tutti gli altri casi l'esattore deve richiedere l'intervento dell'amministrazione: ed ove ometta di far ciò, è responsabile di tutti i danni che possono derivare all'amministrazione medesima in conseguenza della lite promossa contro di lui.

Le precedenti disposizioni sono applicabili anche nei casi di esecuzioni promosse dal ricevitore provinciale sulle cauzioni degli esattori.

Art. 18.

Le dilazioni speciali o generali accordate ai contribuenti hanno effetto anche per l'esattore e per il ricevitore, i quali però non possono elevare alcuna eccezione per le tolleranze stesse, nè pei conseguenti sgravi definitivi che ne derivassero.

Art. 19.

Quando, dopo la presentazione della domanda di rimborso per inesigibilità, venissero pagate all'esattore somme comprese nella domanda stessa, egli deve, entro otto giorni dal ricevuto pagamento, farne nota al corrispondente articolo di ruolo e darne avviso all'amministrazione da cui emanarono i ruoli, con riferimento alla domanda di rimborso, affinchè sia provveduto o per la rettificazione di essa o per il versamento, se il rimborso fu effettuato.

Parimenti ove l'esattore volesse riscuotere qualche quota d'imposta, già rimborsatagli come inesigibile e poscia divenuta esigibile, dovrà, entro otto giorni dall'eseguita riscossione e previa annotazione al relativo articolo di ruolo, avvisarne la stessa amministrazione agli effetti delle disposizioni da darsi pel versamento.

Per la inosservanza di queste disposizioni l'esattore soggiace ad un'ammenda o multa uguale alla somma riscossa senza pregiudizio dell'azione penale.

Questa multa si applica dal Prefetto, salvo ricorso al Ministero delle finanze, e si devolve a favore dell'amministrazione che ha eseguito, o deve eseguire, il rimborso.

Art. 20.

Avvenuta la devoluzione di un immobile allo Stato, l'esattore deve prenderne nota al margine del corrispondente articolo di ruolo e non può accettare pagamenti senza l'autorizzazione dell'amministrazione.

Scoprendosi pagamenti non autorizzati, nè denunziati, l'esattore sarà assoggettato ad una multa uguale alla somma riscossa, senza pregiudizio del procedimento penale.

La multa si applica dal Prefetto, salvo il ricorso al Ministero delle finanze, e profitta all'amministrazione da cui è dovuto il rimborso.

Art. 21.

L'esattore, che si trovi in dubbio sulla persona del contribuente per inesatta scritturazione del ruolo, deve chiedere all'agente delle imposte gli opportuni schiarimenti.

In caso d'errori materiali di scritturazione e tariffazione occorsi nel ruolo, salvo il disposto dell'art. 43 della legge, l'esattore può chiederne la rettificazione all'Intendente, che, sentito l'agente delle imposte, vi provvede con decreti di sgravio.

La facotà accordata all'esattore di domandare la rettifica di errori materiali cessa dopo trascorsi sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Art. 22.

Riguardo alla riscossione delle imposte di cui al precedente articolo 5, l'esattore, avendo qualche dubbio sulla persona del contribuente, potrà rivolgersi per schiarimenti all'ufficio tecnico di finanza.

Art. 23.

Gli esattori e i ricevitori sono tenuti a versare le cedole dei titoli del Debito pubblico che ricevono in pagamento d'imposte.

Agli agenti ed ispettori delle imposte, nonchè agli ispettori del Tesoro, è riservata la facoltà di procedere a verificazioni per accertare l'adempimento di quest'obbligo.

Trasgredendo la suddetta disposizione, gli esattori e i ricevitori saranno sottoposti ad una multa da L. 20 a 100, che sarà applicata dal Prefetto, salvo ricorso al Ministero delle finanze, e andrà a profitto dell'Erario dello Stato.

Art. 24.

Le verifiche di cassa sono ordinate dalla rappresentanza comunale o consorziale, ovvero dal Prefetto, tanto d'ufficio, quanto ad istanza dell'Intendenza o degli altri enti interessati.

All'esattore, che adempie anche l'ufficio di tesoriere, sono applicabili le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale relative alle verifiche mensili di cassa. Queste verifiche, nel caso di esattoria consorziale, si fanno dal sindaco del capoluogo del consorzio anche nell'interesse di tutti i comuni consorziati.

Le spese relative sono a carico del consorzio o del Comune, salvo rivalsa contro l'esattore quantunque volte la cassa non sia tenuta in regola.

L'esattore il quale ha assunto anche il servizio della tesoreria comunale è inoltre tenuto ad osservare tutte le disposizioni emesse o che fossero per emettersi, in ordine a tale servizio, dal Ministero dell'interno.

L'esattore in niun caso può rifiutare all'agente ed all'ispettore delle imposte, o a chi sia delegato dal prefetto, dall'intendente, dai comuni o dalle rappresentanze consorziali, di ispezionare i ruoli, i bollettari, i registri ed atti tutti dell'esattoria.

Uguale obbligo incombe ai ricevitori per tutti i registri e le carte del loro ufficio.

In caso di rifiuto, può essere applicata dal prefetto, salvo ricorso al Ministero delle finanze, un'ammenda da L. 20 a 50, a favore dei Comuni e delle Provincie.

Art. 25.

Nell'esercizio delle loro funzioni l'esattore e il ricevitore, così in rapporto alle amministrazioni interessate, come ai contribuenti e ai terzi, devono, non solo attenersi strettamente alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e sulle imposte di fabbricazione e di consumo, ai regolamenti e decreti relativi, ai presenti capitoli ed a quelli speciali, ma inoltre osservare le istruzioni che venissero emanate, eseguire i lavori ordinati e fornire le notizie ed i dati statistici richiesti dalle pubbliche amministrazioni.

Le stampe dei registri e moduli per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie sono a carico degli esattori e dei ricevitori, i quali non possono elevare pretesa alcuna per le modificazioni che dalla amministrazione vi fossero introdotte.

Gli esattori non sono autorizzati in verun caso a rilasciare certificati d'inscrizione sui ruoli delle imposte dirette o dichiarazioni di possidenza o non possidenza; e, quando ricevono richieste di tali documenti, devono rivolgerle all'agente delle imposte competente.

Però l'esattore è tenuto a rilasciare, col diritto di centesimi 20, l'estratto positivo o negativo delle imposte inscritte nei ruoli, quando sia richiesto dai contribuenti per servire alla inscrizione sulle liste elettorali politiche ed amminstrative, a sensi delle leggi sull'elettorato politico ed amministrativo.

L'esattore deve dare gratuitamente al Comune la copia dei ruoli, certificata conforme, per la revisione delle suddette liste elettorali: e può supplirvi con un estratto annuale dei soli contribuenti, pei quali avvennero mutazioni di reddito o possesso nel corso dell'anno precedente.

Art. 26.

All'esattore che ritardi la presentazione del conto comunale e al ricevitore che ritardi la presentazione del conto provinciale oltre il termine fissato dal regolamento, il Prefetto applica una multa da L. 1 a L. 5 per ogni giorno di ritardo, salvo ricorso al Ministero delle finanze.

La multa si devolve al Comune o alla Povincia.

Art. 27.

Per l'inosservanza di qualunque disposizione, per la quale non sia stabilita apposita penalità, anche nei riguardi del servizio di tesoreria del Comune, della Provincia e di altri Enti autorizzati a servirsi dell'esattore o del ricevitore, può il Prefetto applicare l'ammenda da L. 20 a 100 per ciascuna trasgressione, salvo ricorso al Ministero delle finanze, e può inoltre inviare, a spese degli esattori e dei ricevitori, appositi commissari per eseguire gli incarichi non adempiuti dagli esattori e dai ricevitori nei termini e modi prescritti.

La suddetta ammenda si devolve a favore dell'amministrazione i cui agenti hanno scoperto la contravvenzione.

Art. 28.

L'esattore e il ricevitore sono tenuti, in quanto li riguarda, ad osservare le disposizioni del testo unico delle leggi sul Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle pubbliche scuole elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatori e del relativo regolamento nonchè le disposizioni della legge e del regolamento per la Cassa pensioni dei medici condotti, quelle riguardanti la Cassa di previdenza per gli impiegati ed i salariati degli enti locali, quelle pel Collegio-convitto degli orfani dei sanitari italiani in Perugia e per l'Opera nazionale dei combattenti.

Qualora nel corso del contratto venissero, con apposita legge o con decreto Reale, sancite modificazioni od aggiunte alle disposizioni predette, gli esattori e i ricevitori saranno, per la parte che li riguardassero, tenuti ad osservarle.

Art. 29.

L'esattore, abbia o no anche il servizio della tesoreria comunale, è tenuto ad anticipare, nei modi e casi previsti dalle leggi 26 marzo 1893, n. 153, 14 luglio 1898, n. 317, 7 maggio 1902, n. 144 e 4 febbraio 1915, n. 148 e dai relativi regolamenti, ed entro i limiti indicati dall'art. 80 del testo unico di leggi sulla riscossione, gli stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti, agli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali.

Art. 30.

L'esattore sarà pure tenuto, nei limiti però dei fondi disponibili, ad eseguire gratuitamente, a richiesta dell'Amministrazione del tesoro, pagamenti per conto dello Stato, in specie quelli riflettenti pensioni minime, in tutti quei Comuni nei quali non esista altro ufficio contabile governativo o collettoria postale.

Nei Comuni dove esista qualcuno degli accennati uffici potranno essere gli esattori, a loro richiesta, autorizzati ad eseguire i pagamenti predetti.

L'esattore sarà pure tenuto ad eseguire gratuitamente, nella misura dei fondi somministratigli i pagamenti dei quali sia richiesto per conto della Provincia.

Entro il limite dei fondi disponibili, di spettanza del Comune e della Provincia, l'esattore è obbligato a rilasciare alle debite scadenze, le quietanze per le rate d'imposte rispettivamente dovute dagli Enti predetti.

Le quietanze dei pagamenti, che l'esattore abbia eseguito, e quelle ch'egli abbia rilasciate per le imposte dovute dal Comune o dalla Provincia, saranno versate come danaro contante rispettivamente al Comune o al ricevitore provinciale.

Art. 31.

L'esattore, previa autorizzazione della Intendenza di finanza, dovrà rilasciare a coloro che ne facciano richiesta e che gli paghino il diritto di 10 centesimi, le bollette di legittimazione, nei casi previsti dagli articoli 68 del testo unico delle leggi doganali, approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20 e 12 del testo della legge sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704 con le successive modificazioni.

Nell'eseguimento di tale incarico, l'esattore deve uniformarsi alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti ed alle istruzioni emanate o che fossero in appresso per emanarsi.

Nel caso di irregolarità, può il Prefetto infliggere a carico dell'esattore una multa da 20 a 100 lire, a favore dell'Erario, salvo ricorso al Ministero delle finanze.

Art. 32.

Pei ricorsi al Ministero delle finanze contro le multe ed ammende, applicate dal Prefetto a termini dei presenti capitoli normali, è fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione delle relative decisioni.

Art. 33.

Alla scadenza del contratto, gli esattori e ricevitori, i quali avessero assunto il servizio delle casse comunali e provinciali, dovranno passare il fondo di cassa ai nuovi assuntori di detto servizio. Di tal passaggio sarà compilato un verbale coll'assistenza dei rappresentanti dei Comuni e della Provincia.

Art. 34.

Qualora, durante il corso del contratto venissero, con apposita legge, sancite modificazioni alla vigente legge sulla riscossione delle imposte dirette, rispetto alla scadenza delle imposte, le quali importassero aumenti di cauzione, gli esattori e i ricevitori provinciali potranno chiedere la rescissione del contratto; ma, tanto in questo caso, come in quello in cui preferissero continuare nel medesimo, non avranno diritto a compenso di sorta.

Art. 35.

Qualora nel corso del contratto di appalto sia data facoltà alla Cassa ademprivile di Sardegna di valersi dei privilegi fiscali per la riscossione delle proprie entrate, e di affidarla agli esattori, questi saranno tenuti ad assumerla con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con diritto all'aggio convenuto per le imposte dirette.

Con lo stesso obbligo e coi medesimi diritti, gli esattori saranno tenuti ad assumere la riscossione delle quote a favore di Istituti di previdenza che venissero fondati per gli impiegati delle provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali.

Art. 36.

I presenti capitoli normali, in quanto vi possano essere applicati, valgono anche per le tasse e gli altri proventi riscuotibili, sia a vantaggio dello Stato, sia a vantaggio delle Provincie, dei Comuni, o di altri Enti, colla procedura stabilita per le imposte dirette.

Il Ministro delle finanze

A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1923.

Tabella dei compensi per gli atti esecutivi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 69 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401:

Visto l'articolo 80 del regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Determina:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

Per il debito di	L.	3 o meno			compenso	L.	0.50
Id.	»	3.05	a	5	id.	»	1 —
Id.	»	5.05	a	10	id.	»	2 —
Id.	»	10.05	a	15	id.	»	3 —
Id.	»	15.05	a	20	id.	»	4 —
Id.	»	20.05	a	30	id.	»	6 —
Per il debito di	L.	30.05	a	50	compenso	L.	8 —
Id.	»	50.05	a	100	id.	»	12 —
Id.	»	100.05	a	200	id.	»	18 —
Id.	»	200.05	a	500	id.	»	35 —
Id.	»	500.05	a	1000	id.	»	60 —
Id.	»	1000.05	a	2000	id.	»	100 —
Id.	»	2000.05	a	5000	id.	»	150 —
Id.	»	5000.05	a	10,000	id.	»	200 —
Id.	»	10,000.05	a	25,000	id.	»	250 —
Id.	»	25,000.05	a	50,000	id.	»	300 —
Id.	»	50,000.05	a	100,000	id.	»	350 —
Id.	»	100,000.05	a	250,000	id.	»	400 —
Id.	»	250,000.05	a	500,000	id.	»	450 —
Id.	»	500,000.05	ed oltre		id.	»	500 —

Art. 2.

Per la riscossione dei compensi indicati nella presente tabella si osserveranno le seguenti norme:

a) il compenso si calcola, prendendo per base il complessivo debito d'imposte, sovrimposte e tasse, che ha determinato la esecuzione, senza riguardo alla diversa natura di esse od alle rate o esercizi diversi cui si riferiscono;

b) non è dovuto compenso alcuno all'esattore quando il contribuente moroso paghi il suo debito dopo l'intimazione dell'avviso di cui all'articolo 31 della legge;

c) per la esecuzione mobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura *semplice* in ragione dello ammontare del debito, sorge all'atto in cui il messo, accompagnato dai testimoni, si presenta per eseguire il pignoramento: e se anche il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso. Del pagamento dovrà compilarsi un verbale firmato dal messo e da due testimoni per essere consegnato al sindaco;

d) parimenti per la esecuzione mobiliare l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura *doppia* in ragione dell'ammontare del debito, se fu effettuato il trasporto degli oggetti pignorati ai sensi dell'art. 64 del regolamento, se ha luogo la vendita dei mobili o se il debito stesso è saldato all'atto in cui i mobili si pongono in vendita. In questo secondo caso pure dovrà compilarsi un verbale firmato dal messo e da due testimoni per essere consegnato al sindaco;

e) per la esecuzione immobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura *semplice* in ragione dell'ammontare del debito, sorge quando l'avviso d'asta sia stato depositato nella cancelleria della pretura giusta l'articolo 45 della legge;

f) parimenti per la esecuzione immobiliare l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura *doppia* in ragione dell'ammontare del debito, quando questo venga soddisfatto dopochè l'avviso d'asta sia stato inserito ed affisso giusta l'articolo 46 della legge;

g) l'esattore non può riscuotere il compenso in misura semplice o doppia secondo i casi previsti alle lettere *c, d, e, f*, che una volta sola, quando anche abbia dovuto sperimentare tanto la esecuzione mobiliare quando la immobiliare.

Art. 3.

Le tasse di registro e quelle degli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o del contribuente, secondo che sia o non sia seguìta l'aggiudicazione. Sono a carico del contribuente o dell'aggiudicatario le spese per l'assistenza della forza pubblica, di cui nell'articolo 79 del regolamento.

**

Art. 4.

La presente tabella si applica anche nelle esecuzioni contro gli esattori e contro i ricevitori provinciali, salvo che si tratti di procedimenti sulle cauzioni costituite con vincoli su valori pubblici o con deposito di numerario.

Roma, addì 18 settembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1923.
Provvedimenti per combattere la diffusione del «mal dell'inchiostro» del castagno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, ed il suo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;
Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1919, nel quale sono elencati i parassiti di cui il Ministero ha facoltà di decretare la distruzione obbligatoria;
Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, concernente l'obbligo della disinfezione del terreno dei vivai, circostanti alle piantine di castagne infette da « mal dell'inchiostro »;
Considerata la necessità di adottare, per contrastare il diffondersi del « mal dell'inchiostro » del castagno, ulteriori misure profilattiche e curative, in armonia con le disposizioni vigenti in materia forestale e specialmente con quelle dirette alla tutela dei castagneti, di cui all' art. 27 della legge 2 giugno 1910, n. 277;
Udita la sezione 1ª del Consiglio per i servizi dell' agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 settembre 1919, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1919, n. 239, e del decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, è vietato l'uso delle foglie, ricci, e terriccio di castagno, come sostanze concimanti, nei vivai dove siano coltivate piante da frutto destinate ad essere esportate fuori del Comune dichiarato infetto.

Art. 2.

I proprietari di castagneti, nei quali siasi verificato il deperimento di una o più piante di castagno, dovranno farne denuncia all'Ispezione forestale, entro la cui circoscrizione i castagneti sono posti.

Art. 3.

Per le regioni nelle quali l'infezione è di data recente e l'area infetta è di piccola estensione in confronto alla superficie del castagneto ancora sano, sono rese obbligatorie le seguenti disposizioni:
a) nelle aree riconosciute infette, i singoli proprietari dovranno procedere nel più breve tempo possibile all'abbattimento dei castagni già morti e di quelli manifestamente colpiti;
b) i proprietari dovranno effettuare la disinfezione della superficie del terreno per un raggio di due metri intorno alle ceppaie, e della porzione di queste affiorante dal terreno secondo le istruzioni che saranno dettate dal Ministero dell'economia nazionale, ed avranno facoltà di effettuare la estirpazione delle ceppaie infette;
c) i trattamenti di disinfezione prescritti dovranno essere ripetuti almeno due volte nello spazio di tre anni.

Art. 4.

Quando i centri infetti, anche se di data recente, siano numerosi, i castagneti d'alto fusto, siano o non da frutto, dovranno essere ridotti a ceduo, fermi restando, per le piante infette, gli obbighi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente.

Art. 5.

Il trasporto attraverso il castagneto sano, degli alberi infetti tagliati dovrà essere effettuato dopo che ad essi siano stati applicati i prescritti trattamenti di disinfezione.

Art. 6.

I limiti dell'area infetta e le disposizioni per l'applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti, anche ai fini dell'osservanza di quelle contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali, saranno stabiliti, caso per caso, dagli osservatori regionali di fitopatologia, d'accordo con le Ispezioni forestali.
La sorveglianza sulle operazioni e la esecuzione della lotta d'ufficio, a carico degli inadempienti o ritardatari, sono affidate al personale delle Regie ispezioni forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Ordinanza di sanità marittima n. 6.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste a Melilla (Marocco);
Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Melilla (Marocco) sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste.
I prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 9 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: LUSIGNOLI.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 6 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di marzo 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18476	74535	Arona Colombino	« Sburdiste nen ». - Bizzaria comica in due atti per canto e pianoforte su versi di Francesco De Maria, libretto di Cesare Di Maria.	Arona Colombo	Inedita. — Rappresentata al teatro *Rossini* in Torino nel novembre 1920.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18469	74523	Farulli Ugo	« Le signorine della villa accanto ». - Commedia in tre atti.	Farulli Ugo	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Roma al teatro *Argentina* il 24 febbraio 1911.
18468	74522	Forzano Gioacchino	« Carnasciali ». - Libretto per opera musicale in tre atti. — Depositato il 1° atto.	Forzano Gioacchino	Inedito. — Mai rappresentato.
18477	74542	Detto	« Sly » (La leggenda del dormiente risvegliato). - Commedia drammatica in tre atti in versi.	Società italiana degli autori	Inedita. — Rappresentata la prima volta il 23 nov. 1920 a Milano al teatro *Olimpia*.
18455	74476	Nigro Oreste	« Le leggi del peccato ». - Poemetto tragico in un atto.	Nigro Oreste	Inedito. — Mai rappresentato.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
18476	74538	Brunetti Giuseppe	« Fox-Trot N. 15 ». - Composizione musicale.	Brunetti Giuseppe	30 novembre 1920.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18472	74530	Ambrosio in Torino - Lesueur Daniel	« Madame l'ambassadrice ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1338. — Presentati, pel visto, 328 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Lesueur Daniel.	Ambrosio (Soc. an., Torino)	Inedita. — Mai proiettata.
18458	74511	Caesar Film, Roma - Ferraro Luigi	« Tre milioni di dote ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 3550. — Presentati, pel visto, 1450 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratta dal romanzo omonimo di Saverio Montepin da Luigi Ferraro	Unione Cinematogr. Italiana (Soc. an., Roma)	Id. id.
18460	74513	Celio Film, Roma — Apolloni Vladimiro	« Il milione ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1266. — Presentati, pel visto, 944 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratta dalla commedia omonima di Beer e Guillemand da Vladimiro Apolloni.	Detta	Id. id.
8462	74515	Celio Film, Roma	« Le rouge et le noir ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2002. — Presentati, pel visto, 1114 fotogrammi (1° ed ultimo quadro) col sunto inedito dell'azione.	Detta	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18466	74519	Cines in Roma – Gallone Carmine	« Il mare di Napoli ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1110. — Presentati, pel visto, 408 fotogrammi (1º ed ultimo quadro) col sunto inedito dell'azione tratta dalla canzone omonima, di Carmine Gallone.	Unione Cinematogr. Italiana (Soc. an., Roma)	Inedita. — Mai proiettata.
18465	74518	Cines in Roma – Lega Antonio	« L'ombra implacabile ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 1300. — Presentati, pel visto, 510 fotogrammi (1º ed ultimo quadro) col sunto inedito dell'azione di Antonio Lega.	Detta	Id. id.
18463	74516	Itala Film, Torino – Romano Borgnetto Luigi	« Farina del diavolo ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1268. — Presentati, pel visto, 450 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione di Romano Borgnetto Luigi.	Detta	Id. id.
18459	74512	Olimpus Film, Roma – Vallini Carlo e Zorzi Guglielmo	« La lettera chiusa ». – Opera cinematografica in tre parti, su pellicola dichiarata lunga m. 1250. — Presentati, pel visto, 674 fotogrammi col sunto inedito della azione di Vallini Carlo e Zorzi Guglielmo.	Detta	Id. id.
1[illegible]64	74517	Tiber Film in Roma – Rolli Torello	« L'istinto ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1300. — Presentati, pel visto, 858 fotogrammi (1º ed ultimo quadro) col sunto dell'azione di Torello Rolli.	Detta	Id. id.
18457	74510	Tiber Film – Bray William	« Germoglio ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1050. — Presentati, pel visto, 544 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di William Bray.	Detta	Id. id.
18456	74509	Tiber Film in Roma – Barzini Luigi	« Per aver visto ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1363. — Presentati, pel visto, 642 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Luigi Barzini.	Detta	Id. id.
18461	74514	U. C. I. Film – Libertas, Roma	« La danza delle ore ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 982. — Presentati, pel visto, 612 fotogrammi col sunto inedito dell'azione (Ediz. Libertas).	Detta	Id. id.

V. — **Opere coreografiche o mimiche.**

(Con o senza musica).

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18475	74534	Chiosso Renzo	« Arduino d'Ivrea, primo re d'Italia ». – Mimodramma in quattro libri.	Chiosso Renzo	Inedito. — Mai rappresentat
18474	74533	Detto	« La sirena del Lago Azzurro ». – Mimodramma in quattro parti.	Detto	Id. id.
18470	74525	Crociani Germano	« Nel regno dei cretini » ovvero « Liberté, égalité, fraternité ». – Mimodramma in quattro parti.	Crociani Germano	Id. id.
18471	74526	Lesen D'Aston Luigi	« Il figlio del Sole » ovvero « Zampognaro innamorato – Il capriccio di Leonetta ». – Mimodramma in un prologo e tre parti.	Lesen D' Aston Luigi	Id. id.
18473	74531	Lepore Mario ed Alfio	« Il sogno d'un esaltato ». – Mimodramma in un prologo e tre parti. — L'amore di una pazza (prologo); 1ª parte: L'esaltato; 2ª La tragedia nell'aria.	Lepore Mario ed Alfio	Id. id.
18467	74520	Pozzati Giovanni	« Nella Santi ossia la dattilografa ». – Mimodramma.	Pozzati Giovanni	Id. id.

Roma, dicembre 1922.

Il direttore: GIULIOZZI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma – Stamperia dello Stato.